MANUALE TEORICO-PRATICO AD USO DEGLI ASPIRANTI ED ESERCENTI IL NOTARIATO UTILE...





Manuale

TEORICO-PRATICO

Ad uso degli Aspiranti ed Esercenti

IL NOTARIATO

18

MANUALE

TEORICO-PRATICO

ad uso

DEGLI ASPIRANTI ED ESERCENTI

Il Notariato

UTILE ANCHE A QUALUNQUE PERSONA

APPLICATA ALLE CONTRATTAZIONI.

NUOVA EDIZIONE

Per cura del Giureconsulto

G. A. CASTELLI



Milano

DA PLACIDO MARIA VISAJ

NEI TRE RE, A S. GIO. LATERANO

DICEMBRE MDCCCXXXIX

Prefazione

Dopo l'attivazione del Codice Civile Austriaco, *avvenuta nel primo gennajo* 1816, *l'antica e nobile istituzione de' Notaj era divenuta quasi inutile, perocchè il loro ministero non vedevasi in alcuno degli atti e contratti da quel Codice contemplati, richiesto nè come necessario, nè come prudenziale cautela. L'esercizio del Notariato surse ancora quando colla* Notificazione governativa 19 ottobre 1817, *venne dichiarato che gli atti notarili regolari appartengono alla classe de' documenti pubblici nelle provincie ove sussiste od ha sussistito un tal sistema; quando colla* Circolare dell'appello di Milano 1.° maggio 1818 *è stato detto che ai soli Notaj è devoluta la facoltà di stendere i protesti cambiarj, e quando l'opera del Notajo fu trovata indispensabile per autenticare nei documenti la firma delle parti all'effetto di far seguire iscrizioni ipotecarie, ed il trasporto delle proprietà nei libri censuarj. Ma più di tutto il sistema del Notariato venne chiamato*

a nuova vita quando Sua Maestà I. R. A. con veneratissima Sovrana Risoluzione del giorno 5 gennajo 1837, *mentre annunciò un futuro definitivo Regolamento Notarile a seconda del bisogno, e del desiderio dei paesi che ne fossero privi, si è degnata di concedere, anche in pendenza di detto futuro Regolamento, la nomina di nuovi Notaj, attribuendone facoltà al Senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia.*

A detti Notaj di recente e futura nomina senatoria, è dunque dedicato questo Manuale teorico-pratico ad uso degli esercenti ed aspiranti al Notariato. *L'operetta venne divisa in due parti. Nella prima contengonsi le nozioni principali relative ai contratti in genere ed alla varia specie di essi, non che alle dichiarazioni di ultima volontà; nella seconda tutto ciò che è di pratica e disciplina notarile comprendesi. Lo scopo dell'editore fu di essere utile al rispettabile ceto de' signori Notaj: sia almeno aggradito il suo buon volere.*

INDICE ALFABETICO

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA





PARTE PRIMA

Teorica

DEI CONTRATTI IN GENERE

§ 1.

Definizione del Contratto.

La promessa fatta da una parte di dare o fare, o tralasciare qualche cosa, e l'accettazione per l'altra, costituiscono un contratto. La semplice promessa adunque senza accettazione, o la semplice dichiarazione di essere disposto ad accettare senza che siavi promessa, non istabilisce un contratto.

La promessa verbale deve essere accettata senza dilazione. Ciò suppone che la parte cui fu promesso sia presente, e possa sentire la promessa, giacchè se venisse fatta ad un messo o ad un procuratore si dovrebbe applicare per l'analoga accettazione il termine stabilito per la promessa scritta.

Trattandosi di promessa scritta, si distingue: se ambedue le parti si trovano nel medesimo luogo, l'accettazione deve farsi e notificarsi al promittente entro lo spazio di 24 ore; se amendue le parti non si

trovano nel medesimo luogo entro uno spazio di tempo doppio a quello che è necessario per ottenere la risposta, altrimenti la promessa non è più obbligatoria. Ma se fu convenuto un termine all'accettazione della promessa bisogna attenersi al medesimo. Prima che sia passato il termine stabilito la promessa non può rivocarsi, ma la promessa non ancora accettata non passa agli eredi, anche nel caso che una sola delle parti muoja durante il tempo di deliberare.

§ 2.

Divisione principale dei Contratti.

I contratti si dividono in taciti ed espressi. La volontà in un contratto si può dichiarare espressamente tanto a voce od in iscritto, quanto con segni universalmente ricevuti. La volontà viene dichiarata tacitamente, allorquando la si desume da atti tali che, ponderate tutte le circostanze, non lasciano luogo ad alcun fondato motivo di dubbio.

Dall'assenso espresso o tacito distinguesi il presunto, il quale non si ritiene sussistente e regolare se non in quanto la legge lo presume, e nel solo caso che le parti non abbiano dichiarata una contraria intenzione.

I contratti sono inoltre unilaterali o bilaterali. Un contratto in cui una parte prometta qualche cosa, e l'altra accetti, dicesi unilaterale. Quello in cui ambedue le parti si attribuiscono ed accettano reciproci diritti, dicesi bilaterale. Il primo è senza corrispettività, e chiamasi a titolo gratuito come la donazione; non il secondo che a titolo oneroso si noma come la permuta, la compra e vendita.

§ 3.

Requisiti per la validità di un Contratto.

I requisiti che si richiedono perchè un contratto sia valido, sono: *a*) la capacità di acconsentire; *b*) un vero consenso; *c*) la possibilità di prestarlo. Il primo requisito è la capacità delle persone. Quali persone siano assolutamente incapaci di fare o di accettare una promessa, e quali soltanto non possano farla o accettarla senza consenso di quelli da cui son rappresentati, od insieme anche del giudice, è spiegato al § 865 del *Codice Civile.*

Chi simula astutamente di essere capace di fare contratti, è tenuto a risarcimento.

Perchè abbia luogo tale risarcimento, si esige che la persona incapace spontaneamente, e sopra interpellazione dell'altra, siasi falsamente dichiarata capace di contrarre, e che questa trattando di buona fede non abbia potuto facilmente informarsi della verità e possibilità di tale dichiarazione.

Le comuni per la validità dei contratti sono sottoposte alle leggi politiche ed alle loro costituzioni. Sotto la speciale cura della pubblica amministrazione trovansi non solo le comunità, ma ben anco le corporazioni ecclesiastiche e temporali, come le città, i borghi, i villaggi, gli stabilimenti pubblici, le fondazioni, le chiese, i conventi ed i loro individui.

In quanto un delinquente possa validamente contrarre secondo il § 868 del *Codice Civile*, è stabilito dal *Codice Penale.* L'incapacità cui allude il detto § 868, colpisce il delinquente condannato alla pena di morte ed a quella del carcere duro, dal giorno in cui gli viene intimata la sentenza.

Niuno può ritenersi condannato se non quando la sentenza di condanna abbia riportata la decisiva superiore approvazione. Scontata o rimessa la pena, il condannato riacquista tutti i suoi diritti civili, e quindi anche quello di obbligarsi e stipulare contratti (*Codice penale, parte prima* § 204). I contratti conchiusi prima, benchè dopo il commesso delitto, rimangono sussistenti.

L'incapacità del condannato dura per tutto il tempo della condanna; ma è limitata agli atti tra vivi o di ultima volontà.

Il secondo requisito per la validità di un contratto è il vero consenso. Qualunque contratto richiede indispensabilmente il consenso libero, serio, determinato e chiaro delle parti contraenti. Chi domanda la nullità di un contratto per difetto di consenso, deve restituire gli utili che da esso ha ritratti.

Non è tenuto all'esecuzione del contratto chi vi fu costretto con ingiusto e fondato timore. Per conoscere se il timore sia ingiusto o ragionevole conviene avere riflesso alle disposizioni fisiche e morali della persona minacciata.

Egualmente non rimane obbligata la parte che fu indotta con menzogne in errore, se questo risguarda la cosa principale o una essenziale qualità di essa. Il diritto però d'impugnare il contratto compete soltanto alla parte che fu indotta in errore.

Se l'errore risguarda una circostanza accessoria, il contratto è valido, sempre che le parti siano d'accordo nell'oggetto principale. L'errore accessorio si riferisce particolarmente al numero, misura, peso, finezza e bontà delle cose e pertinenze loro, ovvero al luogo ed all'epoca dell'esecuzione del contratto.

Chi nel contratto ha impiegato il dolo, o l'ingiusto timore, deve risarcire il danno causato. Ma il contratto è valido se il solo promettente è stato costretto o indotto in errore da un terzo, e l'accettante non sia stato complice col terzo. Formerebbe però eccezione a questa regola il contratto di matrimonio.

È parimente valido il contratto se alla sola parte promettente possa imputarsi il qualunque siasi suo errore; ma non lo sarebbe se tale errore risultasse chiaramente alla parte accettante.

Il terzo requisito per la validità di un contratto è la possibilità di adempierlo.

In fatti tutto ciò che è in commercio può bensì contrattarsi, ma non quello che è impossibile a prestarsi o che è illecito. Chi inganna con simili promesse, o pregiudica con ignoranza colpevole, ne è risponsabile.

Dicesi fisicamente impossibile ciò che è contrario alle leggi fisiche della natura o alle forze corporali ed intellettuali di chi promette. Dicesi legalmente impossibile ciò che si oppone alle leggi naturali ed alle leggi proibitive civili e penali. Diconsi poi legalmente impossibili le cose vietate e contrarie alla sicurezza, all'ordine pubblico ed ai buoni costumi, o che non si possono dedurre in contratto per non essere oggetto di legale commercio.

I contratti specialmente nulli, sono: 1.° Se si pattuisce qualche ricompensa per trattare un matrimonio; 2.° Se un medico o chirurgo pattuisce intorno alla cura di un ammalato; 3.° Se un avvocato pattuisce una ricompensa determinata per la difesa di una causa o ne compra una litigiosa a lui affidata; 4.° Se l'eredità o il legato si aliena in vita di quello da cui si spera. Gli altri contratti illeciti ed invalidi, oltre quelli qui

indicati, si troveranno sotto la rispettiva loro denominazione.

Si ritiene come non contrattata la cosa che prima della tradizione fu posta fuori di commercio. Fuori dei casi dalla legge indicati non si può promettere od accettare per altri.

Chi si fa mediatore o mallevadore del fatto di un terzo deve adempiere l'obbligazione a misura della sua promessa.

Sonovi dei casi nei quali un terzo può venire obbligato dalla promessa di un altro; e ve n'ha pure di quelli in cui il contratto, benchè risguardi una cosa altrui, ha conseguenze ed effetti legali pei contraenti. Verificasi la prima proposizione nel caso di un procuratore per legge o di un agente senza procura, che obbligano le persone in nome delle quali hanno conchiuso qualche contratto. Verificasi la seconda nel caso di un contratto che obbliga non solo l'erede come successore universale, ma sovente anche il successore particolare.

§ 4.

Forma dei Contratti.

I contratti si fanno a voce od in iscritto, in giudizio o fuori, con o senza testimonj. Ma avvi diversità nei casi determinati dalla legge. Il contratto di matrimonio deve in fatti stipularsi innanzi a testimonj; la donazione senza tradizione deve esser fatta per iscritto; il compromesso e, secondo le circostanze, anche la tutela officiosa vogliono del pari essere fatti per iscritto. Per giudicare poi se le leggi sulla forma dei contratti obblighino i sudditi austriaci in paese estero, e gli esteri

nel territorio austriaco, bisogna attenersi alle regole stabilite nei §§ 4, 34 e 38 del *Codice Civile.*

Il contratto prima di essere sottoscritto non è conchiuso se si è convenuto di ridurlo in iscritto. Da tale disposizione viene eccettuato il caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto senza l'espressa convenzione di ridurlo in iscritto, e poscia abbiano convenuto di erigere un istrumento per averne la prova più facile e permanente.

§ 5.

Minuta dei Contratti.

Per obbligare le parti, basta anche una semplice scrittura firmata dalle medesime, in cui siano stati stabiliti i punti principali del contratto. Ella attribuisce ad una parte il diritto di obbligare l'altra all'esecuzione de' punti già messi in iscritto, benchè ambedue non siano ancor d'accordo sugli altri, ed alla stipulazione dell'atto formale.

Chi non sa o non può scrivere deve, assistito da due testimonj, l'uno dei quali sottoscriva il di lui nome, apporre il segno ordinario della sua mano. Si richiedono due testimonj, l'uno dei quali sottoscriva il nome dell'incapace per avere la prova di chi abbia stipulato il contratto.

Non si ammettono intelligenze verbali contro un contratto scritto. Le intelligenze si debbono giudicare sulla base dell'atto scritto, perocchè non si può avere alcun riguardo a quelle in esso non contenute, benchè si pretendano contemporanee al medesimo, e se ne offra la prova per testimonj o per giuramento. Le intelligenze fatte preventivamente all'atto scritto si considerano come semplici trattative senza effetto.

§ 6.

Comune diritto ed obbligo dei Contraenti.

Se due o più persone promettono ad alcuno lo stesso diritto, o da esso lo accettano, hanno luogo i principj sulla divisione della proprietà comune.

A riserva dei casi determinati dalla legge, fra più condebitori di una cosa suscettibile di divisione, ciascuno è tenuto soltanto per la sua porzione. Ma trattandosi di cose indivisibili, se v'ha un solo creditore, può questi pretenderle da qualunque dei condebitori; e se in vece vi siano più creditori, ed un solo debitore, questi non è obbligato a consegnare senza cauzione la cosa ad un solo de' creditori, ma può esigere che vi concorra l'assenso di tutti i concreditori, o che la cosa sia data alla custodia del giudice.

§ 7.

Obbligazione Solidaria.

Se più persone promettono solidariamente la stessa cosa per modo che si obblighino espressamente ciascuna per tutte, e tutte per ciascuna, ognuna di esse è tenuta per la totalità. = Lo scopo di tale obbligazione si è di procurare una maggiore sicurezza al creditore. L'obbligazione solidaria ha poi luogo particolarmente pei membri di una società di commercio per cui viene fra essi presunta.

Parimente se taluno ha promesso la stessa cosa per intero a più persone, dando loro espressamente il diritto di domandarla solidariamente, il debitore è obbligato a darla tutta a quello tra i creditori, che il primo ne avrà fatto la domanda.

Da un contratto non può derivare un'obbligazione maggiore per chi promette, od un diritto maggiore per la persona cui si promise, di quello che si contiene nella promessa. Perciò tosto che uno dei condebitori ha pagato tutto il debito al creditore, questi non può pretendere nulla di più dagli altri condebitori. Similmente dopo che uno dei concreditori è stato interamente soddisfatto dal debitore, gli altri concreditori non hanno diritto ad altra domanda.

Siccome per regola di diritto nessuno può fare una valida promessa per un altro, così nessuno de' condebitori col sottoporsi verso il creditore a condizioni più onerose, può pregiudicare agli altri condebitori. Ma anche la remissione e la liberazione, che uno dei condebitori ottiene per la sua persona, non può giovare agli altri.

Dal rapporto di diritto dei debitori solidarj verso il creditore, e de' creditori solidarj verso il debitore, distinguesi il rapporto de' creditori e de' debitori solidarj fra loro. Quando fra più concreditori, ai quali era stata promessa la stessa cosa per intero solidariamente, uno solo abbia ricevuta la cosa dovuta, non è tenuto a rendere conto agli altri creditori, imperocchè la totalità fu promessa ad ogni individuo, e deve presumersi che ciascuno de' medesimi avesse lo scopo di conseguire totalmente per sè la cosa che gli fu promessa, non già di ripartirsela cogli altri.

Chi sostiene il contrario, deve addurre la prova del fatto, che tra i creditori solidarj esista un rapporto particolare, per cui essi siano obbligati alla divisione della totalità della cosa promessa.

Ma il rapporto di diritto reciproco de' debitori solidarj è di una specie diversa del rapporto de' creditori

solidarj. Sebbene ciascuno di essi risponda al creditore per la totalità, non di meno si presume che abbiano calcolato sulla reciproca cooperazione all'estinzione del debito, e che quindi abbiano voluto dividere il peso fra loro, o secondo le quote rispettive, e nel caso di dubbio in porzioni eguali.

Quindi il condebitore solidario, che ha pagato del proprio tutto il debito, ha il diritto di pretendere dagli altri condebitori il rimborso, e ciò in eguali porzioni, se non è stata stabilita fra di essi una diversa misura.

Nel caso in cui risultasse, che uno o più condebitori fossero incapaci di obbligarsi o di soddisfare la loro porzione, la parte mancante deve essere sostenuta dagli altri, e quindi in proporzione anche da quello che ha pagato per la totalità.

§ 8.

Determinazioni accessorie nei Contratti ossia Condizioni.

La condizione è quell'avvenimento da cui si fa dipendere qualche diritto. È affermativa o negativa, secondo che si riferisce al verificarsi o no dell'avvenimento. È sospensiva, quando col suo adempimento si rende efficace il diritto deferito. È risolutiva, quando pel suo verificarsi cessa il diritto stesso.

Le condizioni apposte ai contratti si regolano colle norme fissate per quelle aggiunte alle disposizioni di ultima volontà: eccettochè quelle che si considerano in dette dichiarazioni di ultima volontà per non iscritte, annullano i contratti.

Se la condizione stabilita in un contratto si è già verificata prima del contratto medesimo, si dee

reiterarla dopo che è seguíto, nel solo caso che consista in un fatto della persona, che deve acquistare il diritto, e possa da questa reiterarsi. Il diritto che viene poi promesso sotto una condizione sospensiva passa anche agli eredi, giacchè, come già acquistato dal loro autore, divenne trasmissibile insieme alla massa del di lui patrimonio.

§ 9.

Motivi del Consenso.

Il motivo o il fine del consenso espressamente apposto in un contratto per condizione, si considera come ogni altra condizione. Senza di ciò simili condizioni non influiscono sulla validità dei contratti a titolo oneroso. Ai contratti a titolo gratuito si applica quanto rimane prescritto per gli atti di ultima volontà.

La semplice indicazione del fine, quando non sia evidentemente apposta per condizione, non merita alcun riguardo nei contratti a titolo gratuito.

§ 10.

Del tempo, luogo e modo di adempiere un Contratto.

Il contratto deve eseguirsi nel tempo, luogo e modo stabilito dalle parti.

Se l'epoca della esecuzione non è stabilita a solo favore della persona obbligata, l'adempimento dell'obbligazione non può avere luogo prima ch'ella scada.

Il tempo si determina per giorni, mesi, ed anni: 24 ore formano un giorno, 30 giorni un mese, 365 giorni un anno, non avuto riguardo agli anni bisestili o intercalari.

Il diritto, all'acquisto del quale è stabilito un giorno preciso, si ottiene coll'incominciare di questo giorno.

Per l'adempimento poi dell'obbligazione, l'intero giorno determinato è a favore della persona obbligata.

Se non venne stabilito alcun tempo certo all'esecuzione del contratto, questa può chiedersi subito, cioè senza dilazione che non sia necessaria. Ma se la persona obbligata ha riservato a suo arbitrio il tempo dell'esecuzione o si deve aspettare la morte di essa o citare i suoi eredi all'adempimento del contratto.

Trattandosi di un'obbligazione meramente personale, che non passa agli eredi, si deve procurare che il tempo per l'adempimento del contratto venga stabilito dal giudice secondo l'equità. Ciò si verifica, a cagione d'esempio, nel caso in cui la persona obbligata abbia promesso di eseguire il contratto tostochè le sarà fattibile o possibile.

Sono poi applicabili rispetto al tempo le regole stabilite riguardo alle condizioni di tempo aggiunte agli atti di ultima volontà.

Non essendo stabilito il luogo dell'esecuzione del contratto, nè potendosi altrimenti determinare, gli immobili si consegnano nel luogo in cui si trovano; i mobili in quello della fatta promessa. Per la misura, peso e specie del danaro, si ha riguardo al luogo della consegna.

I servigii da rendersi ad una persona che li pattuisce, si debbono prestare nel luogo dov'essa dimora, e se risguardano un suo possedimento, nel luogo dove questo si trova. Parimente le materie per edificare debbono somministrarsi nel luogo della fabbrica, ed i viveri per le truppe nel luogo della loro stazione.

Potendosi la promessa eseguire in più modi, la scelta spetta al debitore. Fatta una volta non può più ritrattarsi. La di lui scelta però dev'essere corrispondente

alla qualità ed ai bisogni del creditore. Se a questi fu riservata la scelta, egli può scegliere fra più cose di specie determinata la migliore.

Se una o più cose periscono, fra le quali dovea farsi la scelta, la parte cui questa competeva non è più obbligata al contratto. Il debitore che vi ebbe colpa, è risponsabile del deluso diritto di scelta del creditore. Ma se la parte cui compete la scelta vuole farla sulle cose che rimangono, l'altra non può recedere dal contratto.

§ 11.

Della Caparra.

Chiamasi caparra ciò che si dà anticipatamente in contrassegno di un contratto stabilito o in cauzione del futuro adempimento di esso. Il venditore diviene tosto proprietario della caparra, perchè si considera come una parte del prezzo che egli dee conseguire, e deve in seguito dedursi dalla totalità del prezzo medesimo. Quando il contratto viene annullato di mutuo consenso, ovvero si rende impossibile la di lui esecuzione, la caparra deve essere restituita.

Chi manca all'esecuzione di un contratto, può essere obbligato all'indennizzazione, nella quale si comprende anche la data caparra. Se la caparra viene data con espressa riserva di poter recedere dalla convenzione senza stabilire una multa speciale, essa tiene luogo di questa. Se chi recede è quegli che diede la caparra, la perde; se è quello che la ricevette, restituisce il doppio. In questo caso si unisce la caparra alla multa di pentimento benchè quest'ultima sia diversa dalla prima.

Se amendue le parti si fecero la riserva, possano amendue recedere dal contratto senza indicazione di causa, perdendo la caparra come sopra. Ma se una sol parte ha stipulata la riserva della facoltà di poter recedere dal contratto, l'altra non è autorizzata a recedervi del pari.

§ 12.

Della Multa di Pentimento.

La multa di pentimento è quella somma determinata che uno de' contraenti si obbliga di pagare all'altro nel caso che volesse recedere dal contratto prima di eseguirlo. Chi lo ha eseguito anche in parte, o chi accettò quanto l'altro diede in adempimento benchè parziale di esso, non può recedere, nemmeno col pagare la multa.

Se si dà la caparra con facoltà di recedere dal contratto, senza stabilire una multa di pentimento, quella ne tiene luogo di questa. La multa di pentimento si paga in una parola da chi non può adempiere il contratto senza sua colpa.

§ 13.

Delle Obbligazioni Accessorie.

Le obbligazioni accessorie consistono: 1.° nei frutti della cosa principale e nelle accessioni in genere; 2.° negli interessi convenuti; 3.° negli interessi da pagarsi per la mora del debitore; 4.° nel risarcimento del danno dato; 5.° *nell'id quod interest*; 6.° finalmente nella pena convenzionale.

Se ed in quanto si possano pretendere unitamente ad un diritto reale anche le obbligazioni accessorie, è ciò che deve dedursi dal capitolo primo e quarto della seconda parte del *Codice Civile*.

La legge stabilisce le seguenti regole rapporto ai diritti personali, ed alle specie diverse di obbligazioni accessorie. Per esempio i frutti, gli interessi, e l'accessione in generale spettano al proprietario della sostanza. Non appartengono però a chi ha un diritto personale prima della tradizione, a meno che non vi fosse una convenzione in contrario, o vi fosse stata una dilazione fra la tradizione e la prestazione.

§ 14.

Regole per interpretare i Contratti.

I contratti si interpretano colle regole generali stabilite per interpretare le leggi. Un contratto dubbio s'interpreta in modo che non involva contraddizione e possa eseguirsi.

I contratti unilaterali s'interpretano in caso di dubbio nel modo più favorevole alla persona obbligata. Nei bilaterali le espressioni ambigue s'interpretano contro chi ne fa uso.

Se un affare di una certa specie viene soltanto in apparenza convenuto, dovrà esso decidersi con quelle disposizioni di legge, secondo le quali deve per la sua vera natura essere giudicato. Questa disposizione della legge allude principalmente ad un contratto simulato fatto con reciproca intelligenza de' contraenti, per cui vogliasi palliare ed ultimare un contratto invalido, o punibile in pari tempo, o qualunque altro atto contrario alle leggi.

Quando ad un contratto usurario fu data l'apparenza di un contratto di mutuo, esso deve ritenersi invalido e criminoso, in quanto che con infrazione della legge o dolosamente ecceda l'interesse legale.

§ 15.

Del modo con cui si estinguono i Contratti.

I modi coi quali si estinguono le obbligazioni che nascono dai contratti, in parte sono generali, in parte sono particolari. Diconsi generali quelli pe'quali rimangono annullati i diritti e gli obblighi in generale, e quindi anche i diritti e gli obblighi derivanti da contratto. I modi particolari sono proprii delle singole specie di contratti, e perciò se ne farà menzione dove si tratterà dei medesimi.

I diritti ed obblighi nascenti dai contratti passano agli eredi. Non passano però agli eredi se sono fondati nelle relazioni e qualità puramente personali di uno o di amendue i contraenti; ovvero se nel contratto fu espressa la condizione che il medesimo debba essere limitato alla loro vita, o a quella d'uno di essi.

Ma una promessa non per anco accettata non forma un contratto, nè quindi attribuisce alcun diritto di contratto trasmissibile agli eredi, da cui solo può nascere il vincolo morale dell'obbligazione per contratto.

L'inadempimento del contratto per una parte, non dà all'altra che il diritto di chiedere l'esatto adempimento di esso e l'indennizzazione. È però conceduto alle parti di stipulare la riserva dello scioglimento.

Anche senza un'espressa riserva, la legge accorda in certi casi lo scioglimento del contratto. Questi casi sono indicati ai §§ 978, 1117, 1118, 1154, 1166, 1210 e 1264 del *Codice Civile.*

Un contratto pienamente eseguíto, non può sciogliersi neppure di mutuo consenso.

Si può farne un nuovo, che si considera per un secondo affare.

§ 16.

Determinazioni generali dei Contratti o Negozj onerosi.

Nel contratto oneroso servono di correspettivo o le cose alle cose, o i fatti, ed anche le ommissioni ai fatti, o le cose ai fatti, e i fatti alle cose.

§ 17.

Dell'Evizione da prestarsi nei Contratti.

Chi trasferisce in altri una cosa a titolo oneroso, deve garantirla per le qualità pattuite, o d'ordinario supposte, e per l'utile ed uso consentaneo alla natura dell'affare ed alla fatta convenzione.

§ 18.

Casi in cui si dee prestare l'Evizione.

Chi attribuisce alla cosa le qualità che non ha, e che si intendono dedotte in contratto, o ne occulta i difetti non ordinarj o i pesi; chi vende una cosa, che più non esiste, o per sua, mentre è d'altrui; chi con menzogne la fa credere atta ad un uso determinato, od esente dai difetti ordinarj e dai pesi soliti, è risponsabile se risulta il contrario. Nei detti casi si presume che i difetti esistessero già all'atto della tradizione della cosa.

Se un animale si ammala e muore entro 24 ore dopo la consegna, si presume ammalato prima. Ha luogo la stessa presunzione, se si scopre:

1.° Entro otto giorni nei porci la lebbra, nelle pecore il vajuolo e la scabbia; oppure entro due mesi in quest'ultimo il verme nel polmone e fegato;

2.° Entro trenta giorni negli animali bovini, dopo la consegna, la malattia glandolare;

3.° Nei cavalli e nei giumenti entro quindici giorni dopo la consegna la glandolare sospetta o il cimurro, la bolsaggine; oppure entro trenta giorni il capostorno, il mal del verme, il restìo, la gotta serena o la luna.

La presunzione di diritto di cui nei §§ 924 e 925 del *Codice Civile*, le disposizioni de' quali si sono or ora riportate, giova sol quando chi ricevette l'animale avvisi tosto del difetto scoperto chi glielo consegnò, o n'è garante; e se questi è assente, lo denunzi al giudice del luogo od ai periti dell'arte, e ne faccia seguíre l'ispezione. Ommettendo questa cautela egli deve provare che il difetto esisteva prima della consegna; ma può sempre l'altra parte provare che sia sopraggiunto dopo.

Pei vizj palesi, e pei pesi che possono conoscersi dai pubblici libri, non v'è luogo a garanzia, a meno che vi sia stato un patto espresso. Per altri debiti ed arretrati inerenti alla cosa si è sempre risponsabile.

Chi acquistò scientemente una cosa altrui non ha diritto a garanzia, al pari di chi vi fece espressa rinunzia; e qualche volta si rende inoltre complice di un delitto o di una grave trasgressione di polizia.

La consegna delle cose fatte in massa, senza numero, peso e misura non obbliga a garanzia, a meno che non manchi la qualità promessa, o dall'accettante apposta per condizione. Ha però luogo la garanzia se pei difetti posteriormente scoperti, o per le pretensioni promosse, venisse tolto affatto l'uso delle cose consegnate in massa a termini del contratto.

§ 19.

Condizioni per prestare Evizione.

Il possessore deve denunciare al suo autore, secondo le norme stabilite dal *Regolamento generale del processo civile*, la pretesa mossa da un terzo sulla cosa. Ommettendo di farlo, egli può anche perdere il diritto all'indennizzazione, se opponendogli il di lui autore le eccezioni non fatte contro il terzo, viene giudicato che in forza di esse si sarebbe in concorso di questo terzo pronunciata una diversa sentenza.

§ 20.

Effetto del prestare l'Evizione.

Se il difetto è di natura tale che non possa togliersi, e impedisca l'uso ordinario della cosa, la parte danneggiata può chiedere la rescissione del contratto: se consiste in mancanza di peso o di misura, si può chiederne il supplemento. Può altresì domandarsi il risarcimento del danno ed anche del lucro cessante, se l'altra parte agì in mala fede.

§ 21.

Estinzione del diritto di Evizione.

La domanda di evizione si prescrive in tre anni, se trattasi di beni stabili; in sei mesi, se di cose mobili. - Questa prescrizione non decorre che dall'epoca in cui venne promossa la pretesa del terzo.

§ 22.

Risarcimento per lesione oltre la metà.

La parte che in un contratto bilaterale ha ricevuto nemmeno la metà di ciò che diede secondo il valore

ordinario, può chiederne la rescissione. L'altra parte può farlo sussistere supplendo a ciò che manca. Il valore si determina secondo il tempo del contratto. Non ha luogo la lesione, quando la sproporzione di valore non abbia esistito all'atto che si conchiuse il contratto. Non ha luogo parimente questo rimedio se la parte vi ha espressamente rinunziato, o pagò un prezzo d'affezione; se si può presumere che abbia voluto fare un contratto misto a titolo oneroso e lucrativo; se non può più rilevarsi il vero prezzo, e se la cosa fu venduta all'asta giudiziale.

§ 23.

Del Patto di fare un Contratto.

La promessa di fare un contratto obbliga sol quando siasi stabilito tanto il tempo di conchiuderlo, quanto i punti principali di esso, e non siansi nel frattempo cangiate le circostanze, che ne erano lo scopo, o sia cessata la confidenza dell'una o dell'altra delle parti. In generale l'azione per l'adempimento di queste promesse si prescrive in un anno.

Le promesse di stipulare contratti illeciti non hanno alcun effetto. Quella di conchiudere un matrimonio non è obbligatoria

§ 24.

Rinunzia alle eccezioni contro la validità di un Contratto.

Non è di alcun effetto la rinunzia generale e indeterminata alle eccezioni contro lavalidità di un contratto. La rinunzia non vale che per quella eccezione che venne determinatamente espressa, per esempio

all'evizione, alla rescissione per causa di lesione oltre la metà. Ma anche le rinunzie determinate sono non di rado invalide come contrarie ad una legge proibitiva, agli elementi essenziali di un contratto, o come lesive i diritti di un terzo. Tali, per esempio, sono le rinunzie all'eccezione per usura, alla prescrizione, agli impedimenti pubblici di matrimonio, all'eccezione della minorennità, od all'eccezione di poter impugnare un contratto per timore, inganno, errore o simulazione.

§ 25.

Della Donazione.

Dopo la teoria dei contratti in genere veniamo alle prescrizioni sulle specie particolari de'medesimi. Essi sono assolutamente gratuiti, come la donazione, o a puro titolo oneroso, come il contratto di compra e vendita, o misti perchè appartengono ora ad una specie, ora ad un'altra, come il mutuo, il deposito e il mandato. Incominciamo dai contratti gratuiti fra i quali il primo è la donazione.

Chi trasferisce in altri la proprietà di una cosa gratuitamente, fa una donazione. Per essere valida deve essere accettata dall'altra parte.

§ 26.

In quanto la rinunzia ad un diritto sia Donazione.

Non è donazione la rinunzia ad un diritto sperato o già deferito o dubbio, fatta senza cederlo formalmente ad un altro o senza liberarne il debitore che vi acconsenta. Sarà invece donazione se il diritto sarà ceduto formalmente ed accettato da quegli a di cui favore avvenne la rinunzia.

§ 27.

Donazione Rimuneratoria.

Tanto se la donazione viene fatta per riconoscenza o pei meriti del donatario, quanto se ha luogo per rimunerazione speciale, ella non cangia di natura, purchè ad esso non competa un'azione sulla cosa donata. In quest'ultimo caso non esiste una donazione, ma un contratto oneroso.

§. 28.

Donazioni Reciproche.

Se la donazione fu concertata preventivamente, in modo, che anche al donante si doni reciprocamente qualche cosa, non avvi vera donazione riguardo alla totalità, ma soltanto riguardo al valore eccedente. Le cose che taluno riceve a condizione di eseguire qualche commissione, od in affari dai quali derivano reciproche obbligazioni, non si possono considerare donate.

§ 29.

Forma del Contratto di Donazione.

Una donazione seguíta soltanto verbalmente, sia ella semplice o rimuneratoria, fatta in presenza di quanti testimonj si voglia ed anche di magistrati, non produce alcun legale effetto, nè dà luogo a veruna azione quando l'atto relativo non sia sottoscritto dal donante, a meno che non sia susseguíta dall'effettiva tradizione. La donazione susseguíta dall'effettiva tradizione, benchè non in presenza di testimonj, trasmette tosto il diritto di proprietà. Se la cosa donata verbalmente è stata consegnata soltanto in parte, il donatario non può pretendere il rimanente. La dichiarazione verbale di volere

in avvenire donare una cosa a taluno, produce un'obbligazione di stipulare un contratto di donazione.

L'azione in causa d'una donazione non nasce che da un documento scritto. In fatti la donazione scritta produce un'obbligazione personale, e dà azione, sia che l'atto fosse sottoscritto di tutto pugno dal donante, o dal medesimo soltanto sottoscritto, o contrassegnato.

§ 30.

In quale misura si possono donare i Beni.

Il proprietario assoluto può donare anche tutti i suoi beni presenti, ma i futuri non possono donarsi che per la metà. Lo stesso dicasi di colui che non essendo proprietario dei beni che vuole donare, sia poi stato autorizzato a farne donazione. Chi è giunto alla pubertà può accettare una donazione, ma non può assumere i pesi che vi fossero relativi. Siccome poi l'impubere e l'imbecille non possono accettare una donazione, l'accettano per essi i loro procuratori e rappresentanti.

Chi al tempo della donazione ha discendenti ai quali sia dovuta la legittima, non può donare oltre la metà del suo patrimonio. Provando essi dopo la morte del donante, che l'eredità netta è minore della metà dei beni che aveva al tempo della donazione, possono ripetere dal donatario la parte eccedente la misura prescritta dalla legge. Ma i discendenti del donante non avrebbero un tal diritto, se il donante medesimo prima della di lui morte avesse per industria, per eredità, o per qualsiasi altro mezzo aumentato il suo patrimonio per modo che reintegrata avesse la metà che spettava ai discendenti suoi all'epoca della donazione.

§ 31.

Risponsabilità del Donante rispetto alla cosa donata.

Chi dona scientemente una cosa altrui, senza avvertirne il donatario, è risponsabile dei danni. Il donante non soggiace a risponsabilità per un semplice errore, ma è tenuto di rimovere gli ostacoli che si frapponessero all'acquisto ed alla conservazione della cosa donata.

§ 32.

Irrevocabilità delle Donazioni.

Le donazioni di regola sono irrevocabili. Ma più sono le eccezioni per le quali possono essere rivocate. Tali titoli di rivocazione sarebbero inammissibili nei contratti bilaterali. La prima di dette eccezioni è l'indigenza.

§ 33.

Della revocabilità delle Donazioni per indigenza.

Se al donante, dopo la donazione viene a mancare il necessario sostentamento, può chiedere ogni anno, esistendo la cosa donata o il suo valore, gli interessi legali della quantità donata.

Il donante deve però provare che gli manchi la necessaria sussistenza, non già soltanto la conveniente, e che sia per lui impossibile il procurarsela nello stato in cui si trova. E siccome non può pretendere che i soli interessi legali della quantità donata, ne segue che ove questi interessi non bastino all'intera di lui sussistenza necessaria, il donatario non è obbligato a maggiore prestazione. Un tale diritto poi di avere la necessaria sussistenza compete al solo donante, e perciò non

è trasmissibile ai di lui eredi, ad eccezione dei figli nati posteriormente alla donazione di cui al § 954 del *Codice Civile.*

Il donatario non è tenuto a prestazione qualsiasi verso il donante, se non quando possiede la cosa donata o in natura, o il di lei valore, cioè possedendo più in forza del dono a lui fatto di quello che possederebbe altrimenti. Egli è pure esente da questo obbligo quando si trovi nell'eguale indigenza del donante.

Più donatarj istituiti in pari tempo, contribuiscono a misura della quota e del possesso loro de'beni donati. Fra molti donatarj istituiti successivamente, il più antico nulla deve, se ciò che debbono contribuire i donatarj posteriori basta al mantenimento del donante.

§ 34.

Della revocabilità delle Donazioni per ingratitudine.

La seconda eccezione alla regola che le donazioni sono irrevocabili è l'ingratitudine.

Se il donatario si rende colpevole di grave ingratitudine verso il suo benefattore, la donazione può revocarsi. L'offesa è grave se è di tal natura che si possa *ex officio* o sopra istanza dell'offeso, procedere contro il donatario secondo le leggi penali.

Il donatario ingrato si considera come un possessore di mala fede. Anche gli eredi dell'offeso possono agire per rivocare la donazione contro gli eredi dell'offensore, se a questi non fu perdonata l'ingratitudine, in quanto esista la cosa donata o il di lei valore.

L'effetto dell'ingratitudine, per cui si considera il donatario come un possessore di mala fede, non si estende agli eredi di lui.

Il diritto di rivocare una donazione per causa di ingratitudine deve promuoversi entro tre anni, altrimenti rimane prescritto.

§ 35.

Della revocabilità delle Donazioni per diminuzione del dovuto mantenimento.

La terza eccezione alla regola dell'irrevocabilità delle donazioni è la diminuzione del dovuto mantenimento. Il donante non può pregiudicare colla donazione al diritto che ha un terzo verso di lui di essere mantenuto. Quel solo che perciò venne pregiudicato ha il diritto di convenire il donatario, perchè supplisca a quanto il donante non è più in grado di somministrargli. Essendovi più donatarj, si osserva la regola stabilita nel § 947 del *Codice Civile*.

Il terzo però non può esercitare un tal diritto contro il donatario se non in quanto il donante anche con sagrificio de'propri beni e coll'uso delle proprie forze, si trovi nell'assoluta impossibilità di prestargli gli alimenti.

§ 36.

Della revocabilità delle Donazioni per lesione della legittima.

La quarta eccezione alla irrevocabilità delle donazioni è la lesione della legittima. Chi al tempo della donazione ha discendenti cui sia dovuta la legittima, non può donare oltre la metà del suo patrimonio. Provando essi dopo la morte del donante che l'eredità netta è minore della metà dei beni che il padre o avo

loro aveva al tempo della donazione, possono ripetere dal donatario la parte da lui avuta contro la disposizione di legge.

§ 37.

Misura nelle Donazioni.

Nel caso che in vece di una donazione considerabile, se ne fossero fatte molte di meno rilevanti, ma eccedenti nella totalità la misura stabilita dalla legge, l'affare dovrebbe giudicarsi secondo la vera sua natura a termini del § 916 del *Codice Civile.*

Il donatario che non possiede più la cosa donata o il suo valore, è soltanto tenuto in quanto abbia cessato in mala fede di possederla: lo stesso dicasi dei suoi eredi. Ma ciò non si estende al terzo possessore della cosa donata.

§ 38.

Della revocabilità delle Donazioni fatte in frode dei Creditori.

La quinta eccezione alla regola della irrevocabilità delle donazioni, è il pregiudizio recato ai creditori del donante. I creditori anteriori alla donazione possono dunque domandare le cose donate in loro pregiudizio. I posteriori hanno questo diritto sol quando il donatario possa convincersi di fraudolenta collusione.

§ 39.

Della revocabilità delle Donazioni per la sopravvenienza de' figli.

La sesta ed ultima eccezione alla regola dell'irrevocabilità delle donazioni, è la sopravvenienza de' figli. Sebbene in questo caso la donazione non si revochi,

tuttavia i figli del donante nati posteriormente alla stessa, in caso di indigenza, hanno diritto agli interessi legali sulla quantità donata tanto contro il donatario, quanto contro i suoi eredi.

La donazione nel caso di sopravvenienza di figli, non si può del pari revocare quantunque l'oggetto donato non sia stato per anco consegnato, e sia conchiuso unicamente il relativo contratto.

Ma si possono revocare le donazioni condizionate, quando non si verifichi la condizione.

§ 40.

Quali Donazioni non passano agli Eredi.

Un sussidio promesso al donatario da prestarsi a tempi determinati, non attribuisce verun diritto agli eredi, se ciò non fu espressamente convenuto nella donazione, perchè altrimenti si tratterebbe d'un semplice diritto personale.

§ 41.

Della Donazione pel caso di Morte.

Ritiensi per donazione a causa di morte quella sola che non ha effetto se non dopo la morte del testatore. Fatta che sia legalmente si parifica ad un legato; quindi debbe avere tutti i requisiti e le formalità interne ed esterne del medesimo.

La donazione si considera in vece per un contratto fra vivi quando il donatario l'abbia accettata e il donante abbia rinunziato espressamente alla facoltà di rivocarla; più, ed allorquando il donante abbia consegnato effettivamente al donatario il relativo documento in iscritto. La mancanza anche di un solo di tali requisiti importa l'invalidità della donazione.

§ 42.

Del Contratto di Deposito.

Il contratto di deposito si verifica quando alcuno riceve la cosa altrui per custodirla. La promessa accettata della custodia senza la tradizione obbliga bensì il promettente, ma non costituisce il vero contratto di deposito.

Il depositario non acquista la proprietà, nè il possesso, nè l'uso della cosa depositata.

Egli è un semplice detentore che ha l'obbligo di conservarla.

§ 43.

In qual caso il deposito passi in un Contratto di Mutuo, o di Comodato, o di Mandato.

Allorquando al depositario viene conceduto l'uso della cosa depositata si distingue: o questa cosa è fungibile, cioè se non si può farne l'uso ordinario senza distruggerla o consumarla, il deposito si cangia in contratto di mutuo; o la cosa non è fungibile ed il deposito si cangia in comodato.

Il deposito si cangia poi in un contratto di mandato quando si danno in custodia cose mobili ed immobili, e si conferisce al depositario contemporaneamente qualche altra incumbenza: in questo caso il depositario viene considerato come un vero mandatario.

Ha luogo un tacito mandato quando l'incumbenza è inseparabile dalla custodia che il depositario aver deve della cosa affidatagli.

§ 44.

Obblighi e diritti del Depositario.

Il depositario deve custodire la cosa con diligenza e premura pel tempo convenuto, e dopo questo restituirla con tutte le accessioni. Ritardandone la restituzione è trattato come un possessore di mala fede, ed abusando della cosa si rende colpevole di un delitto o di una grave trasgressione di polizia.

La restituzione del deposito può aver luogo anche prima del tempo convenuto quando cessasse evidentemente il motivo per cui la cosa venne data in custodia; ed a richiesta del deponente quando non fu fissato alcun termine.

Il depositario è risponsabile verso il deponente del danno cagionatogli per mancanza della dovuta custodia, ma non lo è del caso fortuito, neppure allorquando avrebbe potuto salvare la cosa depositata, tuttochè più preziosa, con danno della propria.

Se il depositario ha fatto uso della cosa depositata; se senza necessità e senza l'assenso del deponente l'ha data in custodia al terzo, o ne ha differito la restituzione; ovvero la cosa ha sofferto un danno a cui non sarebbe stata esposta presso il deponente, egli non può opporre l'eccezione del caso fortuito.

Se le cose furono date in deposito, chiuse o sigillate, ed in seguito trovasi lesa la serratura, il deponente che asserisce mancargli qualche cosa, è ammesso a giurare il suo danno estimatoriamente secondo il prescritto dal *Regolamento giudiziario*, a meno che il depositario provi, che la lesione del sigillo o della serratura avvenne senza sua colpa.

§ 45.

Obblighi e diritti del Deponente.

Il deponente deve indennizzare il depositario del danno per sua colpa cagionatogli, come se gli avesse dato in deposito una cosa infetta di un vizio nascosto e contagioso. Deve in oltre rimborsargli le spese dal medesimo fatte per conservar la cosa depositata, o per accrescerne gli utili.

Se in un caso di necessità il depositario ha lasciato perire la cosa propria per salvare quella depositata, può domandare una conveniente indennizzazione alla quale il deponente devesi prestare.

Le ragioni reciproche fra il depositario ed il deponente possono promuoversi soltanto nei trenta giorni successivi alla restituzione della cosa, e dopo quel termine sono prescritte.

§ 46.

Del Deposito Giudiziale.

Un modo di estinguere il debito è anche il deposito giudiziale dell'importo del debito stesso. Tale modo di pagamento può usarsi qualora il creditore sia ignoto, assente o non contento di ciò che gli viene offerto, o se per altri gravi motivi il debito non possa essere pagato.

§ 47.

Del Sequestratario o Depositario Giudiziale.

Se una cosa litigiosa sia data a taluno in custodia dalle parti contendenti o sopra istanza di una o di

amendue le parti dal giudice, chi la custodisce si chiama sequestratario o depositario giudiziale.

I diritti e gli obblighi di tal sequestratario sono determinati dai principj stabiliti sul contratto di deposito, nel capitolo vigesimo secondo del *Codice Civile* e nel *Regolamento di procedura*.

§ 48.

Se competa al Sequestratario una Mercede.

La mercede per la custodia può pretendersi soltanto, quando sia stata espressamente convenuta, ovvero secondo la condizione del depositario debba ritenersi convenuta tacitamente.

§ 49.

Degli Albergatori o Condottieri per acqua e per terra.

Gli albergatori, i condottieri per acqua e per terra, sono, al pari di un depositario, risponsabili delle cose ricevute dai viandanti, o consegnate pel trasporto ad esse, o alle persone del loro servizio.

§ 50.

Del Comodato e del Precario.

Vi ha contratto di comodato allorchè si consegna ad alcuno per un tempo determinato una cosa non fungibile a semplice uso gratuito. La promessa di dare in prestito una cosa è bensì obbligatoria, ma non è ancora un contratto di comodato.

L'oggetto ordinario di un comodato sono le cose mobili; nulladimeno si possono dare a comodato anche degli immobili.

§ 51.

Diritti ed Obblighi del Comodatario.

Il comodatario acquista il diritto all'uso ordinario convenuto della cosa comodata, ma scorso il tempo stabilito deve restituirla.

Il tempo dell'uso si conviene espressamente, o tacitamente mediante l'indicazione del fine cui viene conceduta la cosa: se non venne determinato il tempo della restituzione, la cosa dee restituirsi cessato il fine per cui fu conceduta od al più presto possibile.

Se nulla fu stabilito non avvi comodato, ma un precario. Chi ha conceduto ad altri la cosa può ripeterla ad arbitrio. Venendo ricusata la restituzione si diventa possessore di mala fede.

In caso di controversia sulla durata del comodato, spetta al comodatario di provare il diritto ad un uso più lungo. Nel dubbio se il contratto sia piuttosto un comodato che precario si presume quest'ultimo.

Tranne una convenzione in contrario il comodante non può domandare la restituzione della cosa comodata prima che sia terminato l'uso di essa ancorchè a lui necessaria.

Il comodatario può far la restituzione prima del termine quando non riesca gravosa al comodante.

Il comodatario che abusa della cosa comodata, o ne concede l'uso ad un terzo, è risponsabile d'ogni rovina o danno cagionato alla cosa medesima, ed autorizza il comodante a tostamente reclamarla.

Se il danno fu accidentale non è a carico del comodatario, ma in tal caso debbe egli somministrare la relativa prova.

Le spese necessarie per l'uso della cosa comodata; non che per la conservazione ed uso di essa, sono a carico del depositario. Le spese straordinarie spettano al proprietario della cosa ed il comodatario non ha l'obbligo di anticiparle; ma unicamente di dargliene notizia.

Il comodatario non può ripetere le spese fatte onde abbellire o migliorare la cosa prestata, se le medesime vennero da lui fatte senza il consenso del proprietario.

Le azioni del comodante e del comodatario si estinguono entro giorni trenta.

§ 52.

Del Contratto di Mutuo.

Si fa un contratto di mutuo quando si consegnano ad alcuno cose fungibili, perchè ne disponga ad arbitrio, ma coll'obbligo di restituirne dopo un certo tempo altrettante della stessa specie e bontà.

§ 53.

Sua Specie.

Il mutuo si fa con danaro ed altre cose fungibili, con interesse e senza. Nel primo caso egli si chiama anche contratto feneratizio.

§ 54.

Mutuo in Danaro o Carta monetata.

Il mutuo di danaro può farsi in danaro contante, in carta monetata, in obbligazioni pubbliche. Leggi speciali determinano come si contragga il mutuo in danaro contante e in quale valuta debba restituirsi. Le stesse leggi provvedono anche per il mutuo fatto in carta monetata.

L'obbligazione in monete d'oro e d'argento che non indichi la specie precisa di moneta, si considera come un'obbligazione in denaro sonante.

Se fu convenuta la restituzione nella particolare specie di moneta data, ella dee farsi nella stessa specie, altrimenti il mutuante non può ricusare il pagamento in monete diverse ed anche in carta monetata. Ma se al tempo del pagamento la moneta non è più in corso, il mutuatario deve pagare in modo che il mutuante consegua il valore intrinseco che avea la moneta data al tempo del mutuo.

Il mutuante ha il profitto o il danno dei cambiamenti delle monete seguíti per forza di legge senza alterazione del loro intrinseco valore. Se questo viene alterato, il pagamento si fa in ragione del valore intrinseco che avea la moneta quando fu mutuata.

Nel mutuo di un chirografo privato o di merci, il mutuatario deve soltanto restituire il chirografo o le merci non danneggiate, e risarcire il mutuante del danno che questi provasse avere sofferto.

§ 55.

Degli Interessi.

Se il mutuante in qualunque siasi mutuo ha stipulato a suo favore espressamente o tacitamente più di quello che abbia dato, sia in genere, sia in bontà, sia in quantità, il contratto è valido ove non si ecceda la misura degli interessi leciti convenzionali.

Nel mutuo con pegno gli interessi non possono eccedere il cinque per cento all'anno, ed il sei per cento senza pegno, anche quando si sono pattuiti senza fissarne la misura. Sono questi gli interessi che diconsi

convenzionali. Quelli che la legge accorda senza patto espresso sono del quattro per cento, e del sei per cento per debiti derivanti da affari commerciali tra mercanti e fabbricatori autorizzati dal governo.

Gli interessi chiamansi anche moratorj. Infatti il danno che soffre il creditore per la mora del debitore al convenuto pagamento del dovuto capitale, si risarcisce mediante gl'interessi determinati dalla legge.

Gli interessi si pagano d'ordinario colla restituzione del capitale. Se il mutuo si fece per più anni senza stabilire il tempo di pagarli, si pagano in ciascun anno. Non si detraggono anticipatamente che per sei mesi al più. Quelli detratti oltre questa misura vanno a sconto del capitale dal giorno della detrazione.

Non possono riceversi gli interessi degli interessi. Quelli però dovuti da due o più anni possono convertirsi per convenzione in un nuovo capitale.

Nel mutuo di danaro gli interessi sono dovuti nella stessa valuta del capitale. Tale disposizione non ha luogo nel mutuo di altre cose fungibili, nè per gli interessi moratorj dovuti per indennizzazione. Infatti il danno del creditore per la mora del debitore si risarcisce, come si disse di sopra, mediante gli interessi legali.

Il creditore che lascia senza giudiziale interpellazione accumulare gli interessi sino alla somma capitale, perde il diritto di chiedere ulteriori interessi. Possono però domandarsi di nuovo dopo la petizione, lo che ha luogo tanto rispetto agli interessi convenzionali, quanto ai legali e moratorj.

La diffidazione stragiudiziale basta per dare principio alla decorrenza degli interessi moratorj, ma non per istabilire l'obbligo di pagare quelli arretrati anche in quanto eccedessero il capitale.

§ 56.

Forma del Chirografo del Contratto di Mutuo.

Affinchè il chirografo del contratto di mutuo faccia piena fede, deve in esso esprimersi il vero mutuante ed il mutuatario; l'oggetto e l'importo del mutuo; e se consiste in danaro, anche la specie di esso; finalmente tutte le condizioni che riguardano il pagamento del debito principale e degli interessi che fossero da pagarsi. Tutto ciò appartiene alla forma intrinseca del chirografo prescritta dal § 1001 del *Codice Civile.*

Quanto alla forma estrinseca di detto chirografo dispone il § 172 del *Regolamento giudiziario* che ai chirografi si presterà piena fede allora quando lo scrivente o sia l'autore li avrà scritti di proprio pugno e firmati, ovvero quando oltre la firma dell'autore saranno contemporaneamente sottoscritti anche da due testimonj irrefragabili.

Il chirografo per mutuo è dunque nullo se manca di alcuno dei predetti requisiti interni o esterni.

La quitanza del pagamento del capitale fa presumere il pagamento anche degli interessi. Così pure la quitanza di pagamento dell'ultimo termine di interessi fa presumere il pagamento dei termini anteriori.

§ 57.

Del Mandato, e di altra specie d'amministrazione d'affari.

La procura o il mandato è un atto col quale taluno si assume di amministrare in nome di un altro un affare commessogli. Quindi, se taluno dà ad un altro la facoltà di poter far qualche cosa per lui ed in suo nome, il contratto non è perfetto se non avvi l'accettazione del mandato per parte del mandatario.

Le persone pubblicamente destinate all'amministrazione di certi affari, come gli avvocati approvati e gli agenti aulici devono dichiarare tostamente al mandante l'accettazione del mandato, altrimenti sono responsabili dei contingibili danni.

Il mandato è oneroso se o espressamente o tacitamente, attesa la condizione del mandatario, fu pattuita una rimunerazione. Fuori di questo caso è gratuito. Si deduce l'obbligo tacito di una rimunerazione, se per esempio il mandatario è un sensale.

Il mandato può farsi a voce o in iscritto. In questo secondo caso può farsi per atto pubblico, per scrittura privata e per lettera.

Il mandato è inoltre generale o speciale. Quest'ultimo può avere per oggetto affari soltanto giudiziali o stragiudiziali, o gli affari particolari dell'una e dell'altra specie.

Il mandato è finalmente illimitato o limitato. Nel primo il mandatario agisce secondo la migliore sua scienza e coscienza; nel secondo entro i confini del mandato.

Certi affari richiedono uno speciale mandato. Per esempio per conchiudere un matrimonio richiedesi un mandato speciale che indichi la persona con cui esso si deve contrarre.

§ 58.

Diritti ed obblighi del Mandatario.

Il mandatario deve con diligenza e lealtà eseguire il mandato, e dare conto al mandante di tutti gli utili dell'affare a lui commesso. Quantunque il mandato sia limitato egli può usare tutti i mezzi che sono annessi coll'affare medesimo, o consentanei alla chiara intenzione del mandante. Se eccede i limiti del mandato, risponde delle relative conseguenze di danno.

Se il mandatario commette l'affare ad un terzo, egli solo nè è responsabile, quando non abbia la facoltà di sostituire, o la sostituzione non sia indispensabile.

Avendo detta facoltà di sostituire risponde soltanto della colpa nella scelta della persona.

Il mandatario risponde per la propria colpa, e deve rendere conto di sua amministrazione al mandante ad ogni richiesta.

§ 59.

Obblighi del Mandante.

Il mandante deve rimborsare il mandatario delle spese necessarie o utili, benchè l'affare non sia riuscito; deve anticipargli a sua richiesta il danaro per dette spese, e indennizzarlo del danno a lui cagionato per sua colpa.

Deve il mandante corrispondere al mandatario gli interessi sulle somme anticipate per dette spese necessarie ed utili.

Il mandante è inoltre tenuto di eseguire gli obblighi contratti dal mandatario conformemente alla facoltà che gli è stata attribuita.

Il mandante è di più risponsabile secondo il contenuto del suo mandato aperto, benchè il mandatario avesse ecceduto i limiti del suo mandato segreto.

§ 60.

Delle diverse maniere in cui si scioglie il Contratto di Mandato.

Il mandato si scioglie colla revoca del mandatario, colla rinuncia di questi al mandato, colla morte naturale, colla interdizione o col fallimento tanto del mandante che del mandatario, ovvero tacitamente,

costituendo un altro mandatario o dando disposizioni che non si combinino con detto primo mandato.

Il mandante può rivocare ad arbitrio il mandato. Tale rivocazione si estende pure al rappresentante nominato arbitrariamente dal mandatario.

Il mandatario può rinunciarvi ma non prima di aver ultimato l'affare, altrimenti si rende risponsabile del danno.

Il mandato di regola cessa alla morte del mandante e del mandatario. Ma se fu fatto anche per gli eredi del primo, o se l'affare non può interrompersi senza pregiudizio di detti eredi, sussistono tuttavia i diritti e gli obblighi del mandatario.

I mandati dati o ricevuti da una comunità finiscono col cessare di essa.

Il mandato contrattuale irrevocabile non può rivocarsi ad arbitrio del mandante, ma la revoca deve pronunciarsi, se vi è luogo, dietro formale giudizio in contesto del procuratore.

La revoca notificata al solo mandatario non può essere opposta ai terzi, se questi la ignorano.

Sono invalidi gli atti fatti dal mandatario a nome del mandante fallito dopo l'aprimento del concorso. Il fallimento del mandatario estingue *ipso facto* il mandato.

Le disposizioni sul mandato si applicano pure ai proprietarj di un negozio, di una nave, di una bottega, o d'ogni altro stabilimento d'industria, che ne affidano la direzione ad un agente o ad altri commessi.

Chiunque non autorizzato o da convenzione o dal giudice o dalla legge si immischia negli affari altrui, è risponsabile delle conseguenze. Chi vi si ingerisce per impedire un danno imminente, può ripetere le spese a tal fine impiegate, benchè senza sua colpa siano tornate inutili.

§ 61.

Del Contratto di Permuta.

Il contratto di permuta è la cessione di una cosa per un'altra. La effettiva tradizione non è necessaria per l'essenza di questo contratto, ma pel suo adempimento, e per l'acquisto della proprietà.

Il danaro non è oggetto di permuta. L'oro e l'argento come merce, ed anche in moneta, possono permutarsi in quanto si cambino monete con altre. È insussistente la permuta se prima della tradizione la cosa in specie permutata viene posta fuori di commercio per divieto, o perisca per caso fortuito.

Le disposizioni relative alla tradizione, in un contratto di vendita, alla garanzía, agli obblighi del venditore, al cambio della cosa venduta, alla nullità della vendita, all'evizione, alla redibizione, sono pure comuni al contratto di permuta. I danni avvenuti alla cosa permutata prima della tradizione, se per caso fortuito, gravitano sul possessore.

§ 62.

Del Contratto di Compra e Vendita.

La vendita è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarla. Essa si annovera fra i titoli che danno diritto ad acquistare la proprietà. Tale acquisto però si fa soltanto colla tradizione della cosa venduta, imperocchè sino a tanto che non ha luogo tale consegna il venditore ne conserva la proprietà.

§ 63.

Requisiti di un tale Contratto.

I requisiti essenziali di questo contratto sono: il consenso reciproco, un oggetto determinato, ed il prezzo. Come debba essere dichiarato il consenso delle parti, si è già veduto nel paragrafo in cui si è trattato dei contratti in genere.

Il prezzo, ossia la somma data in danaro deve essere eguale al valore della cosa venduta, e può essere rimesso al giudizio di un terzo.

Il contratto di compra e vendita può essere impugnato per titolo di lesione oltre la metà, anche quando il prezzo è stato fissato da un terzo.

§ 64.

Delle Cose che si possono vendere.

Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione.

La vendita della cosa altrui è nulla. Del pari non si possono vendere i diritti di successione di una persona vivente. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

§ 65.

Degli obblighi del Venditore.

Il venditore ha due obbligazioni principali: quella di consegnare, e quella di garantire la cosa che vende. È inoltre obbligato di conservare la cosa venduta sino al tempo della tradizione. Deve altresì spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga, imperocchè ogni patto oscuro od ambiguo s'interpreta contro di lui.

§ 66.

Degli obblighi del Compratore.

Il compratore è tenuto a ricevere la cosa acquistata, o subito, o al tempo convenuto, ed a pagare contemporaneamente il prezzo, altrimenti può il venditore ricusargliene la tradizione. Qualora però la compra fosse stata fatta a credito, nessuna delle parti potrebbe ritirarsi quand'anche non fosse seguíto il pagamento.

§ 67.

Pericolo ed utili della cosa Comprata.

Finchè non segua la tradizione della cosa comperata e venduta, pel pericolo, e i danni di essa, sono vicendevolmente risponsabili le parti come nel contratto di permuta.

La perdita del danaro destinato ad una compra, non assolve l'acquirente dal dovere di eseguire il contratto. Gli utili del prezzo competono al venditore dal giorno della stabilita tradizione, ed al compratore gli utili della cosa comperata.

§ 68.

Compra di cose Sperate.

La compera di cose meramente sperate, appartiene ai contratti di sorte. Per essi non ha luogo il rimedio legale per lesione oltre la metà del valore. Ma ha luogo il gravame per errore incorso o per inganno praticato.

Chi per un prezzo determinato compra in massa gli utili futuri, o la speranza di essi, conchiude infatti un contratto di sorte. Il pericolo e gli utili sono in questo caso pel compratore.

Ciò che precisamente dinota se il contratto di cose sperate sia una vera compra, o un contratto di sorte, è la circostanza d'essere stato o no promesso il prezzo per una quantità determinata di utili futuri.

§ 69.

Regola generale nel Contratto di Compra e Vendita.

Per regola generale in questo contratto tutti i casi che non sono espressamente decisi dalla legge, debbono decidersi colle regole stabilite pei contratti in genere, o in ispecie per quelli di permuta.

§ 70.

Patti accessorj del Contratto di Compra e Vendita.

I patti aggiunti al contratto di compra e vendita sono: il patto di ricompra e di rivendita; il patto di prelazione; la vendita a prova; la vendita con riserva, se non sia fatta un'offerta migliore; e finalmente il contratto estimatorio.

Se non siasi convenuto il prezzo da attribuirsi alla cosa nel caso di ricompera, si presume che sia quella stessa della prima vendita.

Il patto di ricompera ha luogo soltanto per le cose immobili, ed appartiene al solo venditore vita sua natural durante: sarebbe nulla una convenzione in contrario.

Qualora il patto di ricompra sia inscritto ne'pubblici libri può esercitarsi anche contro il terzo: lo stesso deve ritenersi del compratore che si è riservato il diritto di rivendere al venditore la cosa acquistata.

Ha luogo il diritto di prelazione quando il venditore nell'alienare la cosa, pattuisce che debba essergli offerta nel caso di rivendita. Anche questo diritto è personale, e non può cedersi ad un terzo, nè trasmettersi agli eredi. Se la cosa dovesse venders'

all'asta, la vendita sarebbe nulla ove non fosse citato l'avente diritto alla prelazione.

Nella compra e vendita a prova, la cosa non passa in proprietà dell'acquirente prima del pagamento del prezzo, perchè il compratore durante il tempo della prova si considera come un comodatario.

La compra e vendita con riserva di miglior compratore non diventa efficace sino a tanto che siasi verificata tale condizione. Spetta al venditore il decidere se l'offerta sia migliore.

Il contratto estimatorio ha luogo quando taluno consegna una cosa mobile da vendere, a condizione che chi la riceve entro un termine stabilito debba o pagare il prezzo determinato o restituirla.

Nelle vendite giudiziali volontarie o forzate si osservano regolarmente, come nel contratto di compra in generale, le prescrizioni generali sopra i contratti, e sopra quelli di permuta e di compra e vendita. Si osservano inoltre le disposizioni dei §§ 367 e 935 del *Codice Civile*, e le altre contenute nel *Regolamento di procedura.*

§ 71.

Dei Contratti di locazione e conduzione semplice; di locazione e conduzione ereditaria, enfiteusi e di censo fondiario.

La locazione e conduzione in genere è quel contratto con cui si ottiene una cosa non fungibile per un tempo e prezzo determinato.

Se la cosa produce utilità senz'altra fatica, il contratto si chiama di pigione. Se richiede industria dicesi di fitto: la qualità della cosa principale determina il contratto quando si lochino cose di più specie.

§ 72.

Requisiti di tal Contratto.

Il contratto di locazione e conduzione può farsi sui medesimi oggetti e nello stesso modo di quello di compra e vendita. La mercede in quello si paga come il prezzo in questo, salvo un patto contrario.

Si possono locare le cose mobili ed immobili ed i diritti. Può altresì prendersi a fitto l'uso della cosa propria, se questo compete ad un terzo. Questo contratto è perfetto, se le parti convennero sulla cosa e sulla mercede.

§ 73.

Diritti ed obblighi vicendevoli del Locatore e del Conduttore.

Il locatore deve consegnare a proprie spese e conservare la cosa locata all'uso del conduttore, che non deve turbare nel convenuto godimento.

Il conduttore fa a proprie spese le riparazioni ordinarie degli edifizj inservienti al fondo rustico, colla materia però del fondo medesimo. Tutte le altre debbono indicarsi al locatore.

Se la cosa locata fosse stata posta fuori di commercio prima della tradizione, o se fosse perita per caso fortuito oltre la metà, o in una parte considerabile, il conduttore può ricusare di riceverla.

Il conduttore deve usare della cosa locatagli secondo la convenzione, e può sublocarla, quando non vi sia patto in contrario, senza pregiudizio però del proprietario.

Il locatore sostiene tutti i pesi e gravezze. Nel contratto di fitto, se si fece a corpo, tutti i pesi, fuori degli ipotecarj inscritti, sono a carico del conduttore. Se fu fatto in ragione di stima o de' prodotti, egli deve que' soli detratti nella stima della rendita, o dovuti soltanto sui frutti.

Se non vi è convenzione speciale, la mercede si paga di sei in sei mesi se la locazione fu fatta per uno o più anni: in quella a tempo più breve, si paga dopo il termine.

Al locatore compete per sicurezza de' fitti il diritto di pegno sui mobili di proprietà dell'inquilino o subinquilino, od affidati loro da un terzo, o esistenti nell'abitazione all'atto che intenta l'azione. Il subinquilino è tenuto soltanto a proporzione della mercede che paga, senza però che possa opporre anticipazioni.

Il locatore di un fondo rustico ha il diritto di pegno sul bestiame ivi esistente, e sugli strumenti destinati alla coltura di esso, non che sui frutti che ancor vi sono. I frutti pendenti non sono compresi in quelli che rimangono obbligati al locatore per la sicurezza della mercede.

Se il proprietario dà in affitto il suo fondo mediante una determinata corresponsione in frutti, non v'è contratto di locazione, ma di società, e si regola coi principj di questa.

Non è dovuta dal conduttore alcuna mercede, se la cosa locata non presta affatto alcun uso o vantaggio per casi straordinarj, come di guerra, epidemía, inondazioni, gragnuola o totale sterilità. Se l'uso è tolto soltanto in parte, si diminuisce la mercede in proporzione.

Assumendo il conduttore tutti i pericoli, soggiace soltanto agli incendj, inondazioni e gragnuole, non

agli infortunj straordinarj. Se si obbliga espressamente anche per questi, non perciò si presume compreso quello d'essere casualmente perita tutta la cosa locata.

Se manca l'uso della cosa locata per un impedimento o infortunio avvenuto al conduttore; o se al tempo del danno i frutti erano già raccolti, il solo conduttore vi soccombe, e dee nondimeno pagare la mercede.

Il conduttore deve dinunciare senza dilazione al locatore l'infortunio ove a questo non siasi sottoposto, e far riconoscere il caso, se non è notorio, giudizialmente o da due periti, altrimenti non ha più diritto di reclamare.

§ 74.

Restituzione della Cosa locata.

Il conduttore, finita la locazione, deve restituire la cosa secondo l'inventario o consegna, e non essendovi atto di consegna, nello stato in cui l'ha ricevuta. Restituisce i fondi rustici nello stato di coltura relativo alla stagione in cui cessa l'affitto. Soggiace poi al danno derivato da abuso o da colpa sua e del subconduttore, ma non da quello derivato dal caso fortuito. Il locatore deve però chiederlo entro un anno, altrimenti l'azione è prescritta.

§ 75.

Scioglimento del Contratto di Locazione e Conduzione.

Ha fine la locazione se la cosa locata perisce; per la scadenza del termine espressamente convenuto, o risultante dalla chiara intenzione del conduttore o dalle circostanze: ed ha fine per la dinunzia. Ma non vi è

bisogno di denunzia quando il termine della locazione fù espressamente o tacitamente convenuto.

Ha fine da ultimo la locazione per l'alienazione della cosa locata.

§ 76.

Della rinnovazione espressa o tacita della Locazione.

La rinnovazione espressa ha luogo quando le parti dichiarano espressamente di voler rinnovare la prima locazione. Ha luogo tacitamente, quando si ommette la convenuta denuncia, o, se non fu pattuita, quando il conduttore continua nell'affitto dopo la di lui scadenza, senza opposizione del locatore.

§ 77.

Locazione e Conduzione ereditaria, ed Eufitensi.

La locazione e conduzione ereditaria è un contratto con cui si dà ad alcuno a titolo ereditario la proprietà utile di un fondo, mediante un'annua contribuzione in denaro, in frutti, o servigi, proporzionata alla rendita del medesimo. Se l'annua contribuzione è tenue, e viene data soltanto in ricognizione del diretto dominio, il fondo si chiama enfiteutico, ed il contratto enfiteusi.

§ 78.

Del Censo Fondiario.

Se la proprietà è divisa per modo che uno abbia la sostanza del fondo cogli utili della parte interiore di esso, e l'altro il solo godimento della superficie per titolo ereditario, ciò che quest'ultimo paga annualmente dicesi censo fondiario.

Il pagamento di un censo fondiario di cui è gravato un fondo, non prova che la proprietà ne sia divisa, nè toglie la presunzione che il possessore sia l'assoluto proprietario.

§ 79.

Diritti comuni del Proprietario diretto e dell'utile.

Il proprietario diretto e l'utile possono disporre delle loro parti, salvi i diritti del terzo. Può ognuno domandare in giudizio la sua parte, pignorarla ed alienarla. Chi pretende poi una limitazione di questo diritto deve esibirne la prova.

§ 80.

Diritti ed obblighi particolari del Direttario.

Il direttario può proibire all'utilista ogni diminuzione e cambiamento che potesse impedire o rendere difficile l'esercizio de'suoi diritti. Può esigere che l'enfiteuta conservi e coltivi il fondo, e anche che questo si dia ad altri conduttori ereditarj o enfiteutici, se egli, benchè ammonito, lo trascuri, o non possa sopportarne i pesi. Il diritto principale del locatore ereditario e del direttario enfiteutico è l'esazione dell'annuo canone e delle altre convenute corresponsioni.

Non può per altro il direttario proibire all'utilista i cangiamenti che influiscono alla perenne migliore coltivazione del fondo. Non può aumentare l'annuo canone, nè esigerlo sugli effetti non appartenenti al fondo, nè sulle altre cose mobili. Il direttario deve per ultimo difendere il proprietario utile, ma può esigere che gli siano presentate le quitanze di pagamento dei pesi che incombono all'enfiteuta.

§ 81.

Diritti ed obblighi del Proprietario utile.

Il proprietario utile può alienare la sua proprietà senza il consenso del direttario, ma deve notificargli il successore. Il direttario, tranne il caso d'una espressa convenzione, non ha il diritto di prelazione o di retratto.

L'enfiteuta deve pagare l'intiero canone finchè sussista qualche parte del fondo enfiteutico.

Gli spetta una parte proporzionata del tesoro. Ogni nuovo proprietario utile dee procurarsi dal direttario l'atto di ricognizione.

§ 82.

Del Laudemio e del Mortuario.

Chiamasi laudemio la contribuzione che il direttario esige quando trasferisce l'utile proprietà per atto fra vivi, e chiamasi mortuario se la trasferisce per causa di morte.

§ 83.

Della Locazione e Conduzione di opere.

Questo contratto consiste nell'obbligo di prestare dei servigi, o di eseguire un lavoro per una determinata mercede in denaro.

L'ordine o commissione di un'opera suppone, in chi la dà, l'assenso per la conveniente mercede, e se non è stabilita dalla convenzione o dalla legge, viene determinata dal giudice.

Qualora l'opera non sia compiuta per colpa del locatore nel tempo stabilito come condizione, può il conduttore rifiutarla ed esigere indennizzazione. Quando il tempo non fu stabilito espressamente nè taci-

tamente, il contratto deve eseguirsi da ambedue le parti senza inopportuna dilazione.

La mercede di regola si dee a lavoro finito. Se questo si divide in certi tempi o parti, o se porta delle spese non assunte dal locatore, questi può esigere anche prima una parte della mercede, e il rimborso delle spese fatte.

§ 84.

Quando la Locazione o Conduzione di opere diventi Contratto di Compra e Vendita.

In dubbio, se l'opera commessa debba riguardarsi per un contratto di compra o vendita, o di locazione e conduzione d'opera, si presume il secondo di questi contratti, quando chi ordina l'opera ne somministra la materia. Se invece la materia spetta all'artefice, si ha un contratto di compra e vendita, a meno che venga provato il contrario.

§ 85.

Cessazione del Contratto di Locazione e Conduzione di opere.

Cessa la locazione morendo il locatore cui l'opera fu commessa per la sua particolare abilità. Gli eredi hanno diritto soltanto al prezzo della materia preparata, e ad una parte della mercede pel già fatto lavoro. Morendo in vece il conduttore, gli eredi suoi continuano nel contratto o indennizzano il locatore. Simili disposizioni si applicano anche agli avvocati, ai medici e chirurghi, agli agenti, provveditori, artefici, fornitori ed altri che per l'opera loro stipularono una ricompensa.

§ 86.

Contratto dell'Edizione di un'Opera scritta.

Il contratto dell'edizione propriamente detta di un libro si verifica quando l'autore di un manoscritto espressamente o tacitamente accorda all'editore un diritto esclusivo di stamparla a proprie spese e di esitarla.

Tosto che l'autore consegna l'originale all'editore, questi deve pagarlo. Ma se non consegna detto manoscritto nel tempo stabilito o nel modo convenuto, l'editore può recedere dal contratto, ed anche domandare indennizzazione ove il ritardo proceda da colpa dell'autore.

Se l'editore stampa un maggior numero di esemplari di quello convenuto, l'autore ha diritto di esigere o la soppressione degli esemplari eccedenti, o l'opportuna indennizzazione.

Il contratto di edizione d'un libro si estingue colla vendita del numero determinato degli esemplari, ma se l'autore muore, i diritti di lui per la nuova edizione non passano a suoi eredi.

§ 87.

Contratto tra il Padrone e le Persone di servizio.

Esistono regolamenti appositi tra il padrone e le persone di servizio, i quali stabiliscono appunto i diritti e gli obblighi loro. Per la *notificazione governativa* 10 *giugno* 1839 si presumerà pagata la mercede dovuta alle persone di servizio, quando a computare dalla scadenza della mercede medesima, saranno decorsi tre anni. È però riservata a detta gente di servizio la prova del contrario.

§ 88.

Del Contratto di Società o Comunione di Beni.

Chiamasi società di guadagno il contratto, col quale due o più persone convengono di conferire o l'opera loro soltanto, o anche le loro cose ad oggetto di comune vantaggio.

I requisiti essenziali di questo contratto, sono: *a*) il consenso reciproco come in ogni altro contratto, ma particolarmente; *b*) per il proponimento di un profitto comune; *c*) di conseguirlo per mezzo di collazione di cose o personale attività.

Sono diverse le specie di società, e ne sono più estesi i diritti secondo che i socii pongono in comunione cose singole, o una quantità di danaro, o tutto un genere di cose.

Quando si mette in società tutto il patrimonio, s'intende il patrimonio presente. Se vi si comprende anche il futuro soltanto in generale, non vi entra il patrimonio conseguíto per eredità.

La società conchiusa per contratto si può stabilire giudizialmente, o stragiudizialmente, in iscritto od a voce ed anche tacitamente.

I contratti di società fra commercianti debbono essere inscritti a pena di nullità nei libri perciò destinati, e notificarsi per tal modo al pubblico, com'è determinato dalle leggi sul commercio e dalle politiche, le quali determinano anche in qual modo tali contratti debbano stabilirsi. Se poi essi riguardano soltanto affari particolari basta l'inscrizione nei libri di commercio.

§ 89.

Obblighi e Diritti dei Socj.

Ciascun socio deve conferire una porzione eguale agli altri, se non v'è una contraria convenzione. Tale porzione deve essere conferita immediatamente, altrimenti si è responsabile dei danni. Tutti i socii di regola devono egualmente cooperare a misura delle forze e cognizioni loro al comune vantaggio, non avuto riguardo alla differente importanza delle porzioni conferite.

Niuno de' socii può incaricare un terzo degli affari ad esso affidati, nè introdurre alcuno nella società, meno poi intraprendere affari accessorj dannosi alla medesima.

Ogni socio può disporre della sua azione nella società, ma senza danno di essa; perciò le tangenti non possono essere sottratte prima della sortita dalla società.

I socii amministratori devono tenere e rendere regolarmente i conti del capitale, degli introiti e delle spese. Il rendimento finale di conti e la divisione non si possono pretendere prima che sia ultimato l'affare. Si possono però chiedere ogni anno, se trattisi di affari che debbono durare per più anni e rendere un profitto annuo. Ogni socio ha inoltre diritto all'ispezione de' conti a sua richiesta, ma a proprie spese.

Senza il consenso espresso o tacito de' socii la società non può venire obbligata verso un terzo. Ma fra i commercianti la sola facoltà notificata della firma conceduta ad uno o più socii, contiene già per sè stessa il mandato di tutti i socii.

§ 90.

Scioglimento della Società o Comunione de' Beni.

La società si scioglie da sè, quando sia compiuto l'affare intrapreso, o non possa continuarsi per essersi perduto l'intiero fondo comune, o per la decorrenza del tempo stabilito per la sua durata.

La società di due soli si scioglie colla morte di uno de' medesimi. Consistendo fra più di due se ne presume la continuazione: questa presunzione ha luogo in generale anche riguardo agli eredi de' negozianti. Se la società fra non negozianti comprende espressamente anche gli eredi, questi vi sono obbligati, ma non si estende un tal obbligo agli eredi degli eredi. Se non comprende espressamente gli eredi a riguardo di essi, si scioglie colla morte del loro autore.

Lo scioglimento d'una società mercantile e l'aggregazione o il recesso de' socii, devono notificarsi al pubblico al pari della sua istituzione. Da questa pubblicazione si giudica la forza e la durata delle procure.

§ 91.

Della divisione della Società.

Niuna società può essere perpetua, quindi l'obbligo della divisione non è soggetto a prescrizione.

Se il socio non eseguisca le condizioni essenziali del contratto; se si apra il concorso de' suoi beni; se sia dichiarato prodigo giudizialmente o sottoposto a cura; se perda la fiducia per qualche delitto può chiedersi dagli altri la divisione della società e la di lui esclusione prima del termine della società.

Si può inoltre rinunziare alla società prima del termine per la morte o per la sortita del socio principale, ed anche quand' egli siasi reso del tutto incapace a dirigere i di lei affari. Non essendo poi fissato il termine della società, nè risultando dalla natura dell'affare, ogni socio può ad arbitrio rinunciarvi, purchè ciò non faccia dolosamente o intempestivamente.

§ 92.

Del Contratto di Matrimonio.

Allorchè due persone di sesso differente dichiarano nel modo voluto dalla legge la volontà loro di vivere in consorzio inseparabile, di procreare e di educare dei figli, e di prestarsi vicendevole assistenza, avvi il contratto di matrimonio, il quale deve essere celebrato avanti il parroco e due testimonj.

I minorenni non possono contrarre matrimonio senza il consenso del loro padre legittimo. Se il padre è morto o incapace di rappresentare i proprii figli, si esige per la validità del matrimonio, oltre la dichiarazione del tutore o curatore ordinario, anche il consenso del giudice.

L'età minore per quanto risguarda il contratto di matrimonio, continua fino al ventiquattresimo anno compiuto. Ma il minore, dichiarato maggiore, può da sè contrarre matrimonio senza l'assenso del giudice e del padre. Il giudice prima di concedere l'assenso al matrimonio, usa le cautele prescritte dal § 137 *delle Istruzioni 2 aprile* 1823.

Anche i militari non possono contrarre matrimonio senza il permesso della rispettiva autorità militare,

e quanto ai graduati senza prestare una cauzione secondo il *Regolamento pubblicato in Milano il* 3 *giugno* 1816.

§ 93.

Dei Patti Nuziali.

Chiamansi patti nuziali que'contratti che per causa di unione in matrimonio si fanno relativamente ai beni, ed hanno principalmente per oggetto la dote, la controdote, la morganatica, la comunione de'beni, l'amministrazione e l'usufrutto de' beni proprj, la successione o l'usufrutto vitalizio de' beni costituiti pel caso di morte, e l'assegnamento vedovile.

Tutti i patti nuziali non sono obbligatorj che dopo conchiuso il matrimonio, ma non v'è d'uopo che preceda la convivenza degli sposi *come erroneamente si disse nella prima edizione di questo Manuale.*

§ 94.

Della Dote e Controdote.

Dicesi dote ciò che la moglie, od un terzo in di lei nome, dà o promette al marito per sostenere i pesi della società conjugale. Se la sposa ha beni proprii ed è maggiore di età, essa e lo sposo stabiliscono i patti sulla dote, e sulle altre reciproche contribuzioni. Essendo minore, il contratto dotale si stipula dal padre, o dal tutore coll'assenso del giudice pupillare.

Se la sposa non ha beni proprii che bastino per una congrua dote, i genitori o gli avi la costituiscono alla figlia o alla nipote che è per maritarsi, o concorrono *pro rata* a costituirla nell'ordine con cui le

debbono il mantenimento. La figlia illegittima può soltanto chiederla alla madre.

I genitori però non sono tenuti a dotare la figlia maritata non ostante il loro dissenso se il giudice ne conosca giusto il motivo. La figlia poi che ha perduta la dote già avuta, anche senza sua colpa, non può pretenderne un'altra benchè si rimariti, ma le rimane il diritto verso i genitori e gli avi che fossero agiati di domandare per sè e per la prole il mantenimento necessario.

Chiamasi controdote ciò, che lo sposo od un terzo costituisce alla sposa in aumento di dote. Nè lo sposo, nè i suoi genitori hanno l'obbligo di costituire la controdote. Questi ultimi devono però dare allo sposo un assegnamento proporzionato al loro patrimonio.

§ 95.

Dei Contratti di Sorte.

Il contratto di sorte è una convenzione reciproca, i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti i contraenti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto; e può definirsi anche più brevemente per quella convenzione, colla quale è promessa ed accettata la speranza di un vantaggio ancora incerto.

I contratti di sorte sono: la scommessa; il giuoco; l'estrazione a sorte; tutte le compre e le vendite, o gli altri contratti sopra diritti sperati, o cose future ancora incerte; il contratto di vitalizio; gli istituti sociali di mantenimento; per ultimo il contratto di assicurazione e di cambio marittimo.

Nei contratti di sorte non ha luogo il rimedio legale per lesione oltre la metà.

§ 96.

Della Scommessa e del Giuoco.

Si fa quando le parti per un avvenimento ignoto ad entrambe fissano un prezzo da pagarsi da quella tra loro, la cui asserzione sarà verificata.

Qualunque giuoco è una specie di scommessa; quindi si applica ai giuochi quanto viene prescritto per le scommesse.

La legge non accorda veruna azione per un debito di giuoco, o pel pagamento d'una scommessa.

I giuochi proprii ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, quello de'cani, il giuoco della palla, ed altri di tal natura che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato o depositato, purchè, per parte del vincitore, non siavi stato dolo, soperchieria o truffa.

§ 97.

Del Contratto di Vitalizio.

Si fa un contratto di annua rendita vitalizia quando in correspettivo di danaro o di altra cosa stimata come denaro, si promette di pagare durante la vita di una certa persona, un'annua somma determinata.

La durata della rendita vitalizia può dipendere dalla vita d'uno de' contraenti, o anche da un terzo.

La rendita, nel caso che non vi sia convenzione, o questa sia dubbia, si paga di trimestre in trimestre anticipato, e si estingue colla morte della persona, sulla cui vita era costituita.

Il contratto di vitalizio non si può impugnare nè dai creditori, nè dai figli. I primi possono domandare il pagamento sulla rendita vitalizia; i secondi possono esigerne il deposito di una parte, di cui il genitore non abbisogni, onde assicurarne il mantenimento loro dovuto per legge.

§ 98.

Del Contratto di Sicurtà.

Chiamasi contratto di sicurtà la convenzione, mediante la quale un terzo si obbliga verso il creditore di pagare quanto è dovuto dal debitore principale ove questi non lo paghi.

Si ritiene fidejussore anche quello, che senza dichiarare tale qualità, rilascia una lettera con cui a proprio pericolo apre un credito ad alcuno per una somma determinata o indeterminata.

Avvi anche il fidejussore d'indennità, ed è colui che promette a quello che fece sicurtà nel caso che questi soggiaccia per essa a qualche danno. Avvi pure il fidejussore e pagatore il quale è tenuto solidariamente come un condebitore.

Il contratto di sicurtà può stipularsi anche dalla femmina maritata.

La sicurtà si estingue in trent'anni; ma riguardo agli eredi del fidejussore in tre, quando non siasi data cauzione.

§ 99.

Del Contratto di Pegno.

Il pegno in genere è un contratto con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito. Il contratto di dare il pegno non costituisce ancora il contratto di pegno.

Nel contratto di pegno propriamente detto, ossia di una cosa mobile, questa deve consegnarsi al creditore in sua custodia. Se trattasi di un immobile si ha un'ipoteca la quale dà il diritto di vincolare l'immobile stesso col mezzo dei pubblici registri.

Non sono validi i patti, che, spirato il termine del pagamento, la cosa data a pegno passi in proprietà del creditore, che possa questi a suo arbitrio o per un prezzo già in prevenzione stabilito alienarla o ritenerla per sè; che il debitore non possa giammai riscuotere il pegno od obbligare a favore di nessun altro la cosa immobile, e che il creditore non possa, quando è venuto il giorno d'essere soddisfatto, domandare la vendita del pegno.

L'anticresi, ossia il patto accessorio, per mezzo del quale si conviene che al creditore spettar debba l'usufrutto della cosa data in pegno, non ha alcun legale effetto.

Di regola poi chi è obbligato a dare cauzione, deve soddisfare a quest'obbligo appunto mediante pegno o ipoteca.

§ 100.

Degli effetti del Contratto di Pegno.

Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa che n'è l'oggetto a preferenza degli altri creditori, ma non si acquista un tal diritto che mediante la tradizione della cosa medesima. È però lecito al creditore con pegno di esercire prima la sua azione anche su gli altri beni mobili ed immobili del suo debitore senz'obbligo di attenersi al pegno.

§ 101.

Obblighi di chi riceve il Pegno.

Chi riceve in pegno qualche cosa, deve rilasciare al pignorante la quitanza contenente la descrizione e i contrassegni del pegno ricevuto, e nella medesima quitanza, non già si possono (*come si avverte nella prima edizione*), ma deggiono esprimersi anche le condizioni dello stesso contratto.

§ 102.

Disposizioni analoghe al Pegno con ipoteca.

Per acquistare l'ipoteca è necessaria l'inscrizione nei libri a ciò destinati. Egualmente per toglierla non basta il solo pagamento del debito. Il creditore che fu soddisfatto deve adunque autorizzare espressamente il debitore a far cancellare l'obbligo inscritto sul di lui immobile dai libri delle ipoteche. Le spese per tale cancellazione incombono al debitore, tranne il caso di una convenzione in contrario.

§ 103.

Della Novazione.

Si fa novazione quando si cangia il titolo o l'oggetto principale del credito senza l'intervento di terza persona. In forza della novazione la precedente obbligazione si estingue e ne incomincia contemporaneamente una nuova.

Per effetto della novazione si estinguono inoltre i diritti di sicurtà, di pegno, ed altri congiunti alla precedente obbligazione principale, salva una contraria convenzione delle parti.

§ 104.

Della Transazione.

La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere. Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione.

§ 105.

Su quali oggetti si possa transigere.

Non si può transigere tra conjugi sulla validità del loro matrimonio. Non si può del pari transigere sulle disposizioni di ultima volontà prima che siano pubblicate. La scommessa fatta su di esse si giudica coi principj dei contratti di sorte.

La transazione sulle trasgressioni di legge non ha effetto che pel soddisfacimento privato. Con essa si può evitare l'inquisizione e la pena, allora soltanto che il giudice non debba procedere che ad istanza della parte.

La transazione fatta in buona fede, non può impugnarsi per lesione oltre la metà, ma diventa invalida se avvi errore essenziale nella persona o nell'oggetto. Non può impugnarsi la transazione nemmeno per documenti di nuovo ritrovati.

§ 106.

Del Compromesso.

Chiamasi compromesso l'atto con cui le parti per diffinire i diritti controversi, eleggono un arbitro. La nomina dell'arbitro può commettersi anche ad un terzo

ma in tal caso si richiede un mandato apposito, speciale, poichè non basterebbe un mandato generale ed illimitato. Il compromesso per essere valido deve ridursi a scrittura, con eccezione alla regola generale, giusta la quale i contratti possono farsi anche in voce.

Se nel compromesso non venne prefinito il tempo nel quale gli arbitri dovranno emettere la loro dichiarazione o laudo, in tal caso l'autorità loro non deve già ritenersi perpetua (*come si disse nella prima edizione*), ma dura finchè l'azione relativa all'oggetto compromesso non viene estinta dalla prescrizione. Inoltre è facoltativo all'una e all'altra parte compromittente di far fissare dal giudice ordinario un tempo congruo agli arbitri per dare la loro sentenza.

§ 107.

Delle persone che possono compromettere ed essere elette in Arbitri.

Tutti coloro che possono disporre liberamente dei loro beni possono rimettere all'arbitramento del terzo la decisione delle loro pretese.

Il curatore, il tutore, il procuratore, ed il minore non possono compromettere senza essere specialmente autorizzati dalla superiorità.

Non può essere prescelto in giudice arbitro chiunque sia incapace di esaminare e giudicare la controversia, come p. e. i furiosi, i mentecatti, i minori non dispensati dall'età, e le donne.

Il giudice ordinario che dovesse decidere la controversia, oppure anche solo darvi il voto non già *non è tenuto* (*come con deciso errore si disse nella*

prima edizione), ma non deve assumere l'ufficio di arbitro. E se al giudice ordinario non è permesso di assumere l'ufficio di arbitro, non può essere in obbligo di decidere la controversia quando abbia assunto tale incarico, *come pure erroneamente riscontrasi nella prima edizione*, per la ragione che secondo la legge 5 *Cod. de legibus:* = *Nullum pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt legé contrahere prohibente.*

Un figlio non deve essere arbitro in una causa in cui ha interesse suo padre: tuttavia se tale qualità era nota alla controparte, e lo abbia ciò nondimeno eletto, od abbia acconsentito alla di lui scelta, la sua sentenza arbitramentale avrà il suo effetto.

L'arbitro ordinerà l'istruzione della causa per processo verbale o per processo scritto, giusta i *capitoli II e III del Regolamento di procedura civile*, salvo di osservare la contraria convenzione delle parti.

Se le parti compromittenti fanno patto espresso di stare alla sentenza arbitramentale, e rinunciano perciò ad ogni riclamo in contrario, deggiono eseguire l'arbitramento che possono impugnare soltanto nel caso di dolo. Se non hanno rinunciato alla facoltà di riclamare, non ha luogo alcún ricorso all'appello, ma deggiono introdurre la causa avanti l'ordinario giudice entró giorni quattordici, computabili da quello dell'intimazione del lodo, esclusi i giorni feriali: lo stesso ha luogó quando l'arbitro abbia ecceduto i limiti della facoltà a lui conferita nel compromesso.

Tanto nel caso che le parti compromittenti si siano assoggettate al giudice arbitro, soltanto sino al punto della decisione della causa, quanto nell'altro in cui

siansi rimesse sino al punto della esecuzione, siccome i giudici arbitri non hanno la forza esecutiva, così conviene ricercare l'esecuzione del giudizio arbitramentale al giudice ordinario.

Rapporto finalmente al salario degli arbitri, ritiensi la misura stabilita pei giudici di prima istanza, come viene dichiarato al § 14 del *decreto governativo 5 gennajo* 1816. Secondo lo stesso decreto è però facoltativo agli arbitri di stipulare colle parti una determinata diversa ricompensa.

§ 108.

Del Contratto di Cessione.

La cessione è la mutazione del diritto coll'intervento di un nuovo creditore, se il credito si trasferisce da una persona in un'altra, e da questa si accetta. Infatti il contratto di cessione consiste in ciò che il creditore cede il suo diritto, nel senso più esteso qualunque sia, ad un'altra persona distinta dal debitore, e che questa l'accetti.

La cessione può avere luogo gratuitamente, o verso compenso. Nel primo caso è donazione; nel secondo, ove siegua un compenso in danaro, si assimila alla compra e vendita, e se in altra cosa, alla permuta.

Tutti i diritti che possono alienarsi possono anche cedersi, non già i personali, e che perciò si estinguono colla persona. Non solo i diritti delle persone, ed in particolare i diritti delle famiglie, annessi ad obblighi assolutamente personali, ma parecchi diritti di cose sono in parte generalmente, in parte rispetto a determinate condizioni non suscettibili di contrattazione e quindi nemmeno di cessione. Questi diritti

inalienabili e non cedibili trovansi espressi nei paragrafi 303, 311, 356, 383, 385, 507 e 879 del *Codice Civile*.

Si possono cedere anche i diritti reali, il diritto di possesso, il pegno, il diritto di eredità e l'esercizio stesso di servitù personali.

Per la cessione è necessario il solo consenso del cedente e del cessionario, non già anche quello del debitore ceduto, perchè il proprietario può alienare i proprii diritti a suo talento.

Onde conseguire la proprietà mediante la cessione deve avere luogo la consegna corrispondente all'oggetto ceduto. In particolare le carte d'obbligazione vengono cedute dal cedente al cessionario mediante una dichiarazione del primo, la quale può essere indossata alla carta stessa.

Soltanto gli obblighi al presentatore, equivalenti alla carta monetata, non hanno d'uopo di tale dichiarazione, ma vengono ceduti in proprietà per mezzo della tradizione semplice. La proprietà di una lettera di cambio o di un vaglia all'ordine si trasporta per mezzo di girata.

Durante un contratto di esattoria non è ammissibile veruna cessione del contratto stesso senza il consenso della rispettiva amministrazione comunale, della congregazione provinciale, e del regio delegato cui spetta di rilasciare il decreto di nomina degli esattori: *Artic.* 29 *della sovrana patente* 18 *aprile* 1816.

Nei contratti per oggetti di pubbliche costruzioni si deve inserire, come capitolo normale, che le pubbliche casse non riconosceranno veruna cessione di sorta nè d'appalti, nè di crediti degli appaltatori o di altri privati verso l'amministrazione dello Stato, a

meno che tale cessione non sia previamente acconsentita dalla stazione appaltante, alla quale deve farsi la presentazione della cessione per norma di chi ha interesse che la detta cessione sorta il suo effetto. Simile cessione non verrebbe riconosciuta se si trovasse in conflitto coi diritti della stessa stazione appaltante.

Non si possono cedere le somme di compenso per danni cagionati dagli incendj, perchè debbono servire allo scopo cui sono destinate. Anche il diritto di chiedere la restituzione in intiero, come personale, non può essere ceduto.

Al cessionario competono gli stessi diritti del cedente. Questi se cede gratuitamente il credito non è tenuto a garanzía, ma se lo cede onerosamente deve garantire per tutto ciò che ha ricevuto dal cessionario, a meno che fosse stato diversamente convenuto. Nel caso però di una cessione forzata, il cedente non è risponsabile della esigibilità, nè della verità della cosa ceduta.

§ 109.

Dell'Assegnamento.

L'assegnamento è la mutazione del rapporto di diritto per sostituzione di un nuovo debitore. Si può mutare l'obbligazione coll'intervento di un nuovo debitore, se il debitore sostituisce un terzo, che pagherà in sua vece, o lo assegna al creditore.

Nè il creditore è obbligato a lasciarsi assegnare un pagatore, nè in generale un terzo è obbligato a pagare il debito di un altro. È dunque necessaria anche la loro adesione.

L'assegnamento si distingue in pieno e meno pieno, ovvero in perfetto ed imperfetto.

Se il creditore a cui si fa l'assegnamento, il quale diviene l'assegnatario. accetta il terzo sostituito pel pagamento, che chiamasi assegnato, in luogo del debitore assegnante, e l'assegnato vi acconsenta, l'assegnamento è pieno, e di regola l'assegnatario non può più promuovere la sua azione contro l'assegnante.

Non essendovi questo triplice consenso, l'assegnamento è meno pieno, ed ha l'effetto soltanto fra quelli che hanno pattuito.

L'assegnamento pieno può aver luogo anche a voce tra i presenti, ma per istabilire la prova del medesimo si fa d'ordinario all'assegnatario una scrittura, che contener deve la commissione di eseguire il pagamento. L'assegnante può rivocare l'assegnamento non ancora accettato dall'assegnatario.

Se il debitore assegnato non effettua il pagamento, l'assegnatario può ripeterlo dall'assegnante come originario debitore. Quando poi l'assegnatario non vuole accettare l'assegnamento fattogli, o se non venga accettato dall'assegnato, e non possa a questo per la sua assenza essere presentato, deve l'assegnatario darne senza ritardo notizia all'assegnante, altrimenti è verso di lui risponsabile delle conseguenze di danno. Che se il pagamento fosse divenuto inesigibile per colpa dell'assegnatario, cesserebbe la risponsabilità dell'assegnante.

§ 110.

Del Pagamento con subingresso.

Il subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è convenzionale o legale.

Il subingresso è convenzionale: 1.° quando il creditore ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga ne' suoi diritti, azioni, privilegi ed ipoteche contro il debitore: questa surrogazione deve essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento; 2.° quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, di surrogare il mutuante nei diritti del creditore.

Il subingresso è legale nei casi seguenti: 1.° a vantaggio di colui che essendo egli stesso creditore paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione de' suoi privilegi od ipoteche; 2.° a vantaggio dell'acquirente d'un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato; 3.° a vantaggio di colui che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, avea interesse di soddisfarlo; 4.° a favore dell'erede beneficiato che ha pagato con i proprii danari i debiti ereditarj; 5.° a vantaggio di chi col consenso del debitore fa il pagamento secondo la convenzione. Infatti in questi casi il creditore è obbligato a ricevere il pagamento del suo credito ed a cedere i suoi diritti, ma non è risponsabile nè della verità, nè della esigibilità del credito. Di regola poi un terzo non può senza il consenso del debitore costringere il creditore a ricevere il pagamento, ma se questi lo accetta, chi paga può, anche dopo, chiedergli la cessione del suo diritto.

§ III.

Della Compensazione.

La compensazione ha luogo fra due crediti reciproci, liquidi, dello stesso genere, e tali che quanto ad uno

compete come creditore, possa egli darlo anche come debitore, in modo che i crediti si estinguono fino alla concorrente quantità.

Non si compensa un credito liquido coll'illiquido; uno scaduto con altro non iscaduto. Non è però necessario che i crediti siano fondati nello stesso titolo di diritto, o che l'un l'altro equivalgano nella qualità. Ciò che il creditore deve ad un terzo non si può compensare con ciò che questo terzo deve al debitore. Non si compensa neppure un credito verso una cassa pubblica con un debito verso un'altra pubblica cassa.

Il fidejussore può opporre in compensazione i proprii crediti e quelli del debitore principale; un credito inscritto ne' pubblici libri può opporsi al cessionario sol quando anche il credito che si vuole compensare sia inscritto, o sia stato a quest' ultimo notificato all' atto della cessione.

§ 112.

Dei Testamenti.

Il testamento, ossia dichiarazione di ultima volontà, è un atto con cui il testatore trasferisce in modo revocabile, e pel caso di morte, il suo patrimonio, o parte di esso ad una o più persone. Quest'atto dicesi testamento se si instituisce un erede; chiamasi codicillo se risguarda soltanto altre disposizioni.

Il testatore deve instituire egli stesso l'erede, e non può commetterne la nomina ad un terzo. La sua volontà deve essere dichiarata determinatamente, non coll'affermare una fattagli domanda, in istato di piena mente sana, con riflessione e serietà, libera da violenza, da dolo, e da errore essenziale; poichè se viene

provato che la dichiarazione fu fatta in istato di furore, di demenza, di imbecillità, o di ebrietà, è nulla.

Chi pretende che un testatore il quale avea perduto l'uso della ragione, era in istato di piena mente sana quando testò, deve provarlo col mezzo di periti, o di persone rivestite d'autorità pubblica che abbiano esplorato il di lui stato, o con altre prove degne di fede.

La disposizione del testatore diviene invalida anche per un errore essenziale. È essenziale l'errore quando versa sulla persona o sulla cosa contemplata. È però valida la disposizione se la persona o la cosa contemplata venne soltanto erroneamente denominata o descritta. Valida è pure quando dal testatore siasi allegata una causa falsa, a meno che non si provi che la sua volontà era soltanto appoggiata a questo erroneo motivo.

Una disposizione di ultima volontà, che sia valida, non cessa di essere tale per impedimenti sopravvenuti. Così del pari il testamento in origine invalido, non diviene valido cessando poscia l'impedimento.

§ 113.

Del Patto successorio.

Il patto successorio può stipularsi unicamente fra i conjugi. È valido allora soltanto che sia ridotto in iscritto con tutte le formalità del testamento scritto. Mediante il patto successorio si fa o si accetta la promessa dell'eredità futura o di una parte di essa.

Il conjuge non può col patto successorio rinunciare interamente al diritto di fare testamento.

Egli, malgrado una contraria convenzione, può sempre disporre della quarta parte netta de' suoi beni. Se non ne ha disposto, essa compete non all'erede convenzionale, ma ai legittimi eredi.

§ 114.

Delle Persone capaci di testare, e di quelle non capaci.

Qualunque persona che non sia dichiarata incapace dalla legge, può disporre per testamento, sia col titolo d'instituzione d'erede, sia a titolo di legato, sia sotto qualunque altra denominazione propria a manifestare la sua volontà.

Gli impuberi sono incapaci di testare. I minori che non hanno compiuto l'anno diciottesimo possono testare soltanto noncupativamente alla presenza del giudice, il quale dee assicurarsi se la dichiarazione sia fatta liberamente e con ponderazione, e riceverla a protocollo. Compiuti gli anni diciotto, può testare senza limitazione.

Un sordo, un muto ed un muto-sordo, è capace di fare un valido testamento, quando possa farsi una idea dell'ultima volontà, e sia in grado di dichiararla. Il prodigo può disporre soltanto della metà de' suoi beni. Il resto si devolve agli eredi legittimi.

I regolari non possono generalmente testare. Possono però disporre per testamento in caso di privilegio (come appunto l'Ordine Teutonico che gode del privilegio di testare); in caso di scioglimento di voti, e di soppressione del loro ordine; ovvero se abbiano ottenuto una tal carica, per cui, secondo le leggi politiche, non debbano più considerarsi come membri dell'ordine, e possano acquistare la piena proprietà di qualsiasi bene.

Il condannato a morte, dal giorno in cui gli è intimata la sentenza, e il condannato al carcere duro, finchè dura la pena, non possono testare. Il carcere durissimo fu abolito dalla clemenza di Sua Maestà Francesco I, di grata memoria.

§ 115.

Delle Forme dei Testamenti.

La forma è interna ed esterna. La forma interna del testamento consiste nella capacità del testatore e della persona istituita, e nel contenuto, cioè nell'istituzione dell'erede; la forma esterna stà unicamente nel modo della dichiarazione. Il codicillo non è diverso che pel contenuto.

Un solo erede instituito indeterminatamente, consegue tutta l'eredità. Se gli viene assegnata soltanto una parte, il rimanente si devolve agli eredi legittimi. Più eredi instituiti senza prescrivere divisione, dividono l'eredità in parti eguali. Se siano instituiti più eredi in parti determinate, che non esauriscono tutta l'eredità, il rimanente passa agli eredi legittimi. Se gli eredi sono instituiti nella intera eredità, nulla compete ai legittimi, benchè il testatore avesse ommesso qualche cosa per un errore di solo calcolo.

§ 116.

Del Testamento scritto.

Un solo scritto vale, di regola, per un testatore. Questa regola trova eccezione a riguardo de' conjugi, essendo loro permesso di istituirsi eredi reciprocamente, e di istituire eredi ben anco terze persone nel medesimo testamento.

Il testatore può testare in diverse maniere; può fare cioè il suo testamento in giudizio e fuori di giudizio; in iscritto o in voce; in iscritto con testimonj ed in iscritto senza testimonj.

Per testare in iscritto e senza testimonj si deve scrivere e sottoscrivere di propria mano il testamento o codicillo. Questo testamento si chiama olografo. Non è necessario, ma per evitare le liti, la prudenza insegna di porvi la data del giorno, del mese e dell'anno, ed il luogo dove venne fatto.

Se il testamento fu scritto da terza persona, il testatore lo deve sottoscrivere di propria mano, e dichiarare ch'esso contiene l'ultima sua volontà avanti tre testimonj abili; due almeno de' quali siano nello stesso tempo presenti. Anche i testimonj o entro o fuori, ma sul documento, non sull'involto, deggiono sottoscriversi come testimonj dell'ultima volontà: ma non è necessario che sappiano il contenuto dello scritto testamento. La legge non richiede pure che il testatore debba leggere o farsi leggere il testamento in presenza de'testimonj, nè che detto testamento sia scritto sopra carta con bollo. Desso sarebbe valido quantunque scritto sopra carta semplice.

I cambiamenti e le correzioni fatte all'atto di ultima volontà lo rendono invalido allora soltanto che siano sostanziali o sospette. Se il testamento è di più fogli, dev'essere in tutte le pagine sottoscritto dal testatore.

Il testatore che non può scrivere, deve apporre il suo segno di propria mano in presenza di tutti e tre i testimonj. Uno di essi sottoscrive il nome del testatore, coll'avvertenza di avere ciò fatto in sua vece. Ha luogo questa formalità tanto se il testatore non può scrivere per un male fisico, quanto se è illette-

rato. Ha pure luogo nel caso in cui il testatore avesse ommesso di apporre al testamento il proprio nome, se poscia si fosse reso incapace di ciò fare per causa di malattia.

Al testatore che non può leggere deve leggersi lo scritto da uno de' testimonj in presenza degli altri due, che ne abbiano già veduto il contenuto, e confermare che lo scritto lettogli è conforme alla sua volontà. Chi scrisse il testamento può essere anche testimonio.

La disposizione che si riporta a qualche scrittura (*scheda*) vale sol quando questa abbia i requisiti necessarj alla validità del testamento. Tranne questo caso simili scritture servono solo ad interpretare la sua volontà.

§ 117.

Del Testamento verbale.

Chi non può o non vuole osservare la solennità del testamento scritto, può fare testamento noncupativo (*verbale*). Questo testamento si fa davanti tre idonei testimonj, che sieno nello stesso tempo presenti, e possano far fede, che nella persona del testatore non sia occorso dolo o errore. Per soccorrere alla memoria, è cauto che o tutti insieme, o ciascuno da sè, mettano o facciano mettere in iscritto al più presto possibile la dichiarazione del testatore. Ma ridotta tale disposizione a scritto dai testimonj, non cangia la sua qualità di testamento orale, nè si converte in una dichiarazione scritta.

Il testamento verbale per essere valido, sopra istanza d'ogni parte interessata dev'essere provato dalla concorde dichiarazione giurata dei tre testimonj, o

almeno degli altri due, se uno non possa più sentirsi. Ma da ciò non si può conchiudere che per la formalità del testamento noncupativo basti l'intervento di due soli testimonj.

§ 118.

Del Testamento giudiziale.

Essendo questa sorta di testamento estranea al ministero del Notariato, si crede opportuno di non farne parola, essendo nostro scopo di favellare soltanto di quelle cose che ai novelli Notaj possono tornare utili.

§ 119.

Diritto di Accrescimento.

Il diritto di accrescimento spetta a tutti gli eredi chiamati con espressione generale, nel caso che uno o più de' coeredi non possa o non voglia accettare la sua porzione. Non spetta questo diritto agli eredi, ai quali il testatore non abbia assegnata una porzione determinata. Nel caso poi che tutti gli eredi siano istituiti senza determinazione di parti, compete loro un eguale diritto di accrescimento.

Debbonsi ritenere come istituiti senza determinate porzioni gli eredi, anche nel caso che il testatore abbia espresso che debbano ereditare *egualmente ed in porzioni eguali.* Se dunque il medesimo testatore dice: *A*, *B*, *C*, siano miei eredi; e istituisco miei eredi *A*, e *B* e *C* pure sia mio erede; o tutti tre siano miei eredi in parti uguali, allora se l'erede *A* per esempio manca, il di lui terzo è devoluto in parti eguali agli altri, ed ognuno percepisce una metà de' beni componenti l'asse ereditario.

Se tra gli eredi uno o più siano istituiti in porzioni determinate, e un altro o più altri lo siano indeterminatamente, la parte vacante si accresce soltanto a quello o a quelli, che sono instituiti indeterminatamente.

Ma tale diritto di accrescimento non compete ad un erede istituito per quota. Non essendovi poi che eredi istituiti per quota, spetta agli eredi legittimi.

La disposizione che un erede debba avere la metà, e due altri eredi un quarto od un ottavo della sostanza lasciata, non attribuisce ad alcuno di essi il diritto di accrescimento.

L'accrescimento essendo un vantaggio, un diritto facoltativo, il coerede può rinunciarvi a piacimento, nel qual caso gli eredi legittimi entrano in vece sua.

Il diritto di accrescimento ha luogo anche fra i legatarj chiamati nell'intiero congiuntamente, o in parti eguali.

§ 120.

Delle Persone che non possono funzionare da testimonj nelle disposizioni di ultima volontà.

I membri di un ordine religioso, le donne, i minori di anni diciotto, i mentecatti, i ciechi, e non già i vecchi (*come per errore si disse nella prima edizione*), i sordi o muti, e quelli che non intendono la lingua del testatore, non possono essere testimonj ne' testamenti.

Anche il condannato per delitti di truffe, e per altro commesso per cupidigia di lucro, non può essere testimonio in un testamento. Avvertasi però che non è incapace di essere testimonio chi si rese colpevole di grave trasgressione di polizia, sebbene per avidità di lucro o per frode.

Il colpevole del delitto di truffa non è testimonio idoneo solquando sia già stato effettivamente condannato al tempo in cui fu assunto in tale qualità.

Chi non professa la religione cristiana non può essere testimonio nel testamento di un cristiano. L'erede o il legatario riguardo alla cosa ad esso lasciata; il suo conjuge, i suoi genitori, i figli, i fratelli, o gli affini nello stesso grado e i suoi domestici salariati, non sono idonei testimonj. La disposizione per essere valida deve essere scritta di pugno del testatore, o confermata da tre testimonj diversi delle suddette persone.

Il regolamento notarile dichiara quali altri requisiti debbano avere i testimonj che intervengono ad un atto rogato da pubblico Notajo, *come si vedrà nella parte seconda o pratica.*

§ 121.

Dei Testamenti privilegiati.

Nei testamenti che si fanno ne' viaggi di mare, o in luogo dove infierisca la peste, sono validi testimonj anche i religiosi regolari, le donne, e gli adolescenti che abbiano compiuto l'anno decimoquarto. Ne' medesimi bastano due testimonj, uno de' quali può scrivere il testamento. Essendovi pericolo di contagione, non è necessaria la contemporanea presenza di ambedue, ma questi testamenti privilegiati cessano di essere validi sei mesi dopo terminata la navigazione o l'epidemía.

§ 122.

Dei Testamenti militari.

I privilegi de' testamenti militari, sono determinati dalle leggi militari. Anche della forma di questa sorta di testamenti non si fa alcun cenno, perchè al notariato non appartengono.

Parte Seconda

PRATICA



Il Notajo è quel depositario della fede pubblica che gode la generale estimazione de' suoi Concittadini. In lui questi ripongono un' illimitata confidenza, ed a lui affidano la sicurezza de' loro più cari interessi.

Il Notajo deve adunque primieramente essere una persona proba; in secondo luogo essere bene instrutto nelle leggi civili, ed in particolar modo di quelle che risguardano le private Contrattazioni e gli Atti di ultima volontà. Consistono infatti le funzioni di lui in estendere colle dovute forme e cautele gli Atti e Contratti, ai quali le parti vogliono imprimere il carattere di autenticità, onde assicurarne la data e le persone; conservarne il deposito, e poterne all'occasione avere gli estratti e le copie. Dopo essersi pertanto nella Prima Parte data una legale norma teorica su la contrattazione in generale e in particolare, in questa di ciò che concerne la pratica favelleremo.

572

Vige da noi il Regolamento generale sul Notariato 17 giugno 1806, che per decreto Vice-Reale 6 ottobre 1807 è stato posto in attività nel successivo giorno primo di novembre.

Alle prescrizioni di questo generale Regolamento, ed a quelle che posteriormente furono emanate onde renderlo compatibile col Codice Civile Austriaco, *il Notajo deve quindi attingere le norme nel disimpegno di sue funzioni sino alla pubblicazione del nuovo definitivo Regolamento che per cura di Sua Maestà Imperiale e Reale pare stiano occupandosi i dicasteri aulici di legislazione.*

PARTE SECONDA

Pratica

DELLA DISCIPLINA NOTARILE

§ 1.

Della Persona e delle funzioni del Notajo.

Il Notajo incaricato ad assistere le parti ed a stendere un atto contrattuale colla sua inesattezza e penuria di cognizioni può essere la sorgente di non poche liti. Perciò il Notajo deve essere un uomo probo non solo, ma ben anco istruito nelle leggi civili, e specialmente di quelle che risguardano i contratti, onde possa assistere le parti e stendere ogni genere di atti e contratti colle dovute legalità e precisione.

L'ufficio del Notajo è poi quello di imprimere agli atti, pei quali viene ricercato del suo rogito, il carattere di autenticità e di pubblica fede. Egli infatti ne assicura la data, li conserva in deposito, ne dà all'evenienza de' casi gli estratti e le copie alle parti che vi hanno interesse, e garantisce l'identità delle parti medesime.

§ 2.

Dignità del Notariato.

Il Notajo, come persona assunta di pubblica autorità, imprime a suoi atti la fede pubblica. Esso dunque è un mezzo efficace onde prevenire i litigii, perchè alle sue scritta la legge accorda piena prova in quanto si tratta di cose avvenute alla di lui vista ed udito e come tali da lui affermate. Contro gli atti notarili non è ammessa che la querela di falso, a meno che il Notajo attesti dichiarazioni seguíte precedentemente al di lui rogito ed al medesimo riferite dalle parti, nel qual caso contro il contenuto di tali atti sarebbero ammessi tutti i generi di prova e specialmente quello per giuramento.

§ 3.

Vantaggio che offre il Notariato.

Dalla istituzione del nobile ceto de' Notaj due grandi vantaggi per lo meno derivano alla civile società. Il primo consiste nella stesa degli atti e contratti in modo preciso e legale; il secondo nella loro perpetua conservazione a tutela dei diritti delle parti contraenti, loro eredi e successori.

§ 4.

Come si riceva un Atto Notarile.

Allorchè le parti contraenti si presentano al Notajo per erigere un atto, egli deve prima di tutto verificare se non vi osta alcun impedimento, sia relativamente all'atto medesimo, che in riguardo delle parti. Non ostandovi alcun impedimento egli lo riceve coll'assistenza di due testimonj noti ed idonei,

oppure riceve l'atto in concorso di un altro Notajo, nel qual caso non occorrono testimonj, perchè a termini del § 35 del *Regolamento sul Notariato*, il secondo Notajo fa le veci di testimonio privilegiato. Raramente però accade di valersi di due Notaj, perchè è più facile trovare un Notajo presente in un luogo che due, eppoi l'atto sarebbe più costoso ai contraenti.

§ 5.

Atti che non possono riceversi dai Notaj.

Il Notajo non può ricevere: 1.° quegli atti in cui siano parti o lo stesso Notajo o alcuno de' suoi congiunti od affini, tanto in linea retta in qualunque grado, quanto in linea collaterale fino al grado di zio e di nipote inclusivamente, ovvero siano parti gli interdetti incapaci ad obbligarsi; 2.° per titolo d'interesse, quando negli atti si contenga qualche disposizione a favore del Notajo medesimo o delle su nominate persone a lui congiunte.

Forma però eccezione ai divieti suddetti il caso di un atto chiuso di ultima volontà, il quale può essere ricevuto in consegna dal Notajo, benchè l'atto contenesse qualche disposizione a favor suo o delle persone a lui congiunte come sopra. Ma saressimo fuori da questo caso, qualora l'atto medesimo fosse di carattere dello stesso Notajo che lo riceve, perchè il contenuto gli sarebbe in allora noto.

L'atto ricevuto in contravvenzione alle esposte prescrizioni sarebbe nullo, come atto pubblico, ma potrebbe sussistere come scrittura privata qualora fosse stato sottoscritto dalle parti contraenti.

Se il Notajo riceve atti risguardanti la di lui persona, questi fanno prova soltanto contro di lui.

Fin qui si sono annoverati gli atti che non può ricevere il Notajo in forza del *Regolamento sul Notariato*. In forza poi della *circolare dell'appello lombardo 2 aprile* 1823, il Notajo non può inoltre ricevere atti di persone tutelate senza l'autorizzazione del giudice pupillare; non può assumere testimonianze giurate, atti di emancipazione, assensi di matrimonio, nomine di tutori ed inventarj pupillari.

§ 6.

Parti Contraenti.

Chiamansi parti contraenti tutte le persone che si obbligano nell'atto, e parti pure sono coloro che assistono nell'atto le persone stesse, le quali da sè sole non possono obbligarsi, come i curatori, i tutori e simili.

Le parti non possono devenire ad un atto se non sono capaci di contrattare ed obbligarsi validamente. Il Notajo al presentarsi a lui le parti medesime dovrà quindi indagare ed accertarsi se sieno tutte capaci di devenire validamente all'atto richiesto.

Sono incapaci ad obbligarsi e quindi a contrattare, o sempre o per alcuni determinati casi, gli assenti, i morti civilmente, i conjugi, i minorenni, gli interdetti, i prodighi dichiarati tali giudizialmente, alcuni stabilimenti di pubblica utilità, gli stranieri, ed alcuni addetti a certi determinati pubblici ufficj.

Il Notajo conserva un elenco o tabella degli interdetti di tutta la provincia in cui esso risiede, che dovrà tenere esposta. Vi inserisce di mano in mano quelli che successivamente vengono a lui notificati come posti sotto l'altrui cura ed amministrazione.

§ 7.

Delle Parti incapaci a devenire ad un Atto.

I morti civilmente, che si considerano tali dal giorno dell'esecuzione reale od in effigie della sentenza, sono incapaci a devenire ad un atto.

Chi rappresenta nell'atto un assente deve presentare al Notajo la procura od il mandato giudiziale. Se il Notajo scorge che il procuratore non possa promettere il fatto altrui, o non possa accettare a favore del suo mandante, non riceve l'atto.

I minorenni di regola non possono obbligarsi e disporre del proprio. Alcuna volta però possono assumere obbligazioni e disporre del proprio. Ciò ha luogo quando sono emancipati od hanno ottenuta dal giudice la venia dell'età. Il minore non emancipato non può dunque contrarre obbligazione alcuna, ma deve essere rappresentato dal suo tutore.

L'emancipazione può anche essere tacita; quindi il Notajo dovrà essere ben guardingo ed osservare quali atti soltanto siano permessi dalla legge a chi si trova nel caso di una tacita emancipazione.

Gli interdetti, i prodighi, come parificati ad un minore non emancipato, non possono devenire ad un atto senza essere rappresentati dai loro curatori, dai quali il Notajo si farà esibire il decreto di nomina onde assicurarsi della legittima loro rappresentanza.

Gli stabilimenti tutelati dal Governo, come p. e., quelli di pubblica beneficenza e simili, non possono addivenire ad un atto se non se abilitati nelle forme volute dalle leggi.

Gli stranieri possono bensì essere parti in un atto, qualora non si richiedesse per un tale atto la qualità

di cittadino austriaco; ma per partecipare a simile diritto gli stranieri medesimi deggiono ne'casi dubbj provare che lo Stato a cui appartengono tratta i sudditi austriaci, riguardo al diritto proposto, come i proprii.

I conjugi possono bensì trattare tanto fra loro, quanto con terze persone: però in certi casi intervenendo una donna maritata od un marito ad un atto, bisognerà che il Notajo rilevi se nulla osti alla validità dell'atto stesso che i medesimi intendessero di fare in quanto avesse rapporto colla loro qualità di conjugi.

I sudditi maomettani non possono essere parti di un atto, perchè non possono contrattare, fare acquisti o succedere nelle provincie austriache.

Anche gli ufficiali, p. e., addetti all'erario dello Stato non possono comprare i beni erariali che si vendono mediante il loro ministero.

§ 8.

Dei Testimonj e loro idoneità.

Il Notajo prima di assumere un individuo in qualità di testimonio deve accertarsi se abbia tutti i requisiti voluti dalla legge per la natura dell'atto o contratto che riceve ne'suoi rogiti.

Secondo il *Regolamento sul Notariato* a ciascun rogito deggiono intervenire due testimonj maschi, maggiorenni, nazionali e domiciliati nel distretto della residenza del Notajo. Questi testimonj debbono sapere scrivere, essere noti quando il Notajo non conosce le parti od alcune di esse; non deggiono essere congiunti di sangue od affini con detto Notajo, nè colle parti in linea retta, in nessun grado, ed in linea collaterale esclusivamente al grado di zio e di nipote; non de-

vono essere stati condannati a morte civile; non devono essere addetti al servizio del Notajo e delle parti. Non sono finalmente idonei e validi testimonj i praticanti del Notajo, nè i di lui scrivani.

Non è da assumersi come testimonio in un atto, colui che vi fosse interessato, altrimenti ne renderebbe per lo meno disputabile la sua validità.

Dovendo l'atto leggersi dal Notajo alle parti ed ai testimonj, sembra che il sordo non debba ritenersi per testimonio idoneo, stante che non potrebbe attestare la lettura dell'atto medesimo.

Similmente non sarebbe testimonio idoneo quel muto che non fosse in grado di deporre, almeno per iscritto, d'aver sentito a leggere l'atto a cui ha assistito, e di averne inteso il tenore.

Basterà che il testimonio sappia scrivere il di lui nome, in modo che ne risulti riconoscibile una tale firma, e perciò non potrà farsi condurre la mano da altri per firmare.

Quantunque non necessario, sarà bene che il Notajo faccia menzione dell'idoneità del testimonio nell'atto che riceve.

Basta poi che il domicilio del testimonio sia materiale.

§ 9.

Conoscenza de' Testimonj in relazione alle parti ed al Notajo.

Se il Notajo non conoscesse le parti contraenti, ne deve essere cerziorato da due testimonj noti ed idonei. Quando però il Notajo direttamente conoscerà le parti, non è necessario che detti testimonj siano a lui

noti. Tuttavia non mancherà di informarsi intorno alla loro idoneità.

Il testimonio deve avere delle qualità a termini del diritto comune, e delle altre prescritte dalla pratica notarile. Dunque per una scrittura privata, dove il ministero del Notajo è circoscritto alla sola firma, basterà che il testimonio abbia la prima specie di qualità, e per un istromento solenne in cui il ministero del Notajo si riferisce alla sostanza dell'atto, il testimonio dovrà avere tutte e due le suddette specie di qualità.

§ 10.

Solennità prescritte da osservarsi dal Notajo.

Il Notajo è in obbligo, secondo la natura dell'atto che riceve, di osservare le solennità prescritte e di cerziorare le parti contraenti del tenore delle leggi, alle quali deggiono conformarsi.

Il Notajo deve altresì, secondo la *Circolare appellatoria 2 aprile* 1823, impedire le stipulazioni di ipoteche generali, oppure sui beni presenti e futuri.

Ommettendo il Notajo alcuna solennità prescritta per la validità dell'atto, è tenuto a reintegrare la parte a termini di ragione. Se egli poi riceve atti proibiti dalle leggi, incorre nella pena della sospensione del proprio ufficio per un tempo da determinarsi, secondo le circostanze, con decreto dell'appello.

§ 11.

Forma materiale dell' Atto per la di lui validità.

Gli atti deggiono essere scritti in carta bollata, ed il bollo non deve essere coperto nè alterato dallo

scritto. Tra il bollo e la scrittura non vi deve poi essere alcun intervallo.

Gli atti suddetti deggiono scriversi con carattere nitido, chiaro, intelligibile e senza alcune lacune ed intervalli. Le abbreviature possono farsi soltanto di quelle parole che ordinariamente si costuma ad abbreviare, ma non nelle parti e parole sostanziali.

Se il caso dasse di dover levare delle parole o delle linee, deggiono queste interlinearsi, in modo che le cose levate possano leggersi anche dopo.

Occorrendo di fare qualche aggiunta o postilla, questa si potrà porre tanto in margine, quanto in fine dell'atto; ma tali aggiunte o postille dovranno sottoscriversi dalle stesse persone che firmano il rogito.

Qualora l'atto occupi più di un foglio di matrice, ciascun foglio deve essere firmato dalle parti. Se queste sono illetterate, o non possono scrivere, ciascun foglio dovrà firmarsi dal Notajo e dai testimonj intervenuti all'atto.

§ 12.

Quale lingua debba usarsi nella stesa degli Atti.

Ogni Notajo deve stendere i suoi atti nell'idioma italiano. Non gli è però proibito di inserirvi qualche espressione latina o straniera, quando però sia comunemente nota.

Il Notajo può inoltre ricevere ne'suoi atti degli allegati e documenti benchè eretti in lingua forestiera, e specialmente le procure quando sono fatte in estero paese.

§ 13.

Quali altre cautele deggiono usarsi negli Atti Notarili.

La data del giorno, del mese e dell'anno, e le quantità o somme negli atti enunciate, deggiono scriversi in lettere ed in numeri, ossia in abbaco.

Queste formalità volute per un istrumento non sembrano estensibili ai certificati, ed alle date in fine della copia degli atti che si rilasciano alle parti.

Inoltre quando in un atto si fosse fatta qualche interlineazione o cancellatura, se ne deve fare nell'atto medesimo analoga menzione.

Deggiono ommettersi in un atto le postille messe tra una linea e l'altra, perocchè sono valide quelle soltanto poste in margine o in fine. Anche queste però debbono avere un chiaro richiamo fatto in modo che non possa nascer dubbio od equivoco rispetto al luogo cui abbiansi ad inserire.

Le annotazioni o postille debbono essere firmate dal Notajo, dalle parti e dai testimonj. Mancando di queste firme il Notajo incorre in una multa.

Succedendo un'abbrazione di qualche parola, non vi si può scrivere di sopra un'altra parola. Questa soprascrizione, ove avesse luogo, non sarebbe valida, perchè non sarebbe dato di conoscere cosa fosse stato scritto prima.

Quando poi le parole interlineate mancano della rispettiva annotazione, si ritengono come non fatte tanto l'annotazione, quanto la postilla e l'interlineazione.

§ 14.

Forma degli Atti Notarili.

Gli atti notarili si celebrano validamente in qualunque giorno, anche non feriato.

L'atto incomincia colle parole: *Regno Lombardo-Veneto,* coll'indicazione del giorno, mese ed anno dell'era comune adottata nel regno, e col nome del Sovrano regnante.

Il Notajo dichiara poi nel rogito di conoscere le parti, o quando non abbia tale conoscenza, di esserne stato cerziorato dai testimonj noti ed idonei, e finisce l'atto con indicare il comune, la provincia, la casa, la camera ove l'atto è stato fatto e pubblicato, colla dichiarazione inoltre del nome, cognome, paternità ed abitazione de' testimonj alla di cui presenza è stato celebrato.

§ 15.

Pubblicazione e celebrazione degli Istrumenti.

La pubblicazione degli istrumenti si fa con una lettura chiara ed intelligibile dell'intiero atto e degli inserti allegati, alle parti ed ai testimonj; indi si celebra l'istrumento alla presenza delle parti e dei testimonj predetti. Tanto poi le parti, quanto i testimonj deggiono sottoscrivere in fine la matrice.

Se le parti o alcuna di esse non sanno o non possono scrivere, il Notajo deve fare menzione in fine dell'atto della loro dichiarazione e dei motivi addotti.

Che se la matrice occupa più fogli, ogni foglio è firmato in margine dalle parti, e in vece delle medesime, quando non sanno o non possono scrivere,

firmerà il Notajo coi testimonj. Poscia il Notajo aggiunge la propria firma e qualificazione, non essendo necessario di apporre il tabellionato alla matrice. L'atto che mancasse di queste solennità sarebbe nullo, ed il Notajo incorrerebbe in una multa.

Venendo indicato nell'istrumento soltanto la data ed il luogo del rogito, in tal caso sebbene l'atto manchi delle altre solennità non lascia tuttavia di essere valido, e riesce unicamente irregolare.

D'ordinario al cominciare dell'atto si fa precedere una narrativa a dilucidazione e quasi motivo di quelle convenzioni che si stipulano tra le parti nell'atto medesimo. In tal caso è dunque necessario che il Notajo sia ben chiaro e conseguente nella sua esposizione, perchè la narrativa essendo da considerarsi nell'atto come dispositiva, se non fosse in armonia con ciò che le parti convengono, si cadrebbe in una contrarietà e diversità di cose che potrebbero paralizzarsi tra di esse.

Anche nel caso in cui la narrativa non dovesse prendersi nell'atto sotto l'aspetto di dispositiva, ove non consentisse al tenore delle obbligazioni espresse nell'atto medesimo, produrrebbe una mostruosità contradditoria che potrebbe dare luogo a litigi.

Allorquando un atto non potesse essere pubblicato in un sol giorno, perchè mancasse il tempo per farne la lettura, si potrà questa continuare nel giorno successivo; ma intanto si firmeranno tutti i fogli già letti, si farà di tutto ciò analoga menzione, si preciserà dove si sospese la lettura, vi si porrà il giorno ed il luogo dove essa si cominciò, indi si farà lo stesso per continuare e terminare l'atto medesimo.

§ 16.

Altre disposizioni riferibili ai Notaj.

Quando un istromento porta un cangiamento di proprietà fondiaria relativa a qualunque contratto, tanto di compra e vendita, quanto di cessione, donazione o pegno anche per patto nuziale, il Notajo deve indicare nell'istromento relativo i numeri della mappa fondiaria e del catastro, e precisare i veri confini dei fondi che mutano proprietario o che passano a pegno altrui.

In qualunque atto di Notajo è vietato di deferire alle parti alcun giuramento, e di apporre nel rogito la clausola *pro jurato*, od altra equivalente. Se un rogito contenesse tali clausole o deferito giuramento, le prime si avrebbero per non apposte, e l'ultimo per non deferito.

Il Notajo in molti casi di mancanza è multato, in altri più gravi è sospeso, e nei gravissimi poi è privato dal suo esercizio.

Quando il Notajo, dopo la cessazione per sospensione e per incompatibilità, o per pena di privazione dall'esercizio, proseguisse ciò nulla dimeno a rogare, incorrerebbe nelle pene a cui sarebbero soggetti coloro che, non essendo Notaj, esercitassero il notariato, e gli atti ricevuti in questo tempo sarebbero nulli. Il Notajo in questo caso sarebbe tenuto a tutti i danni ed interessi verso le parti pregiudicate.

§ 17.

Conservazione delle Matrici.

Il Notajo è obbligato di conservare con premura ed esattezza ed in luogo sicuro le matrici dei rogiti

coi relativi allegati, disponendo il tutto con buon ordine cronologico e corrispondente al numero progressivo del repertorio, o in libro o in filze. Si parlerà in seguito del repertorio, il di cui numero si appone in margine di ciascun rogito od atto e di ogni allegato che gli appartenga.

Secondo la *circolare dell'appello* 11 *settembre* 1818, *N.* 9497, restano pure presso i Notaj le matrici dei testamenti.

Il Notajo che non tiene in buon ordine i rogiti, e non li custodisca, ovvero che ommette di contrassegnare le matrici e gli allegati col numero progressivo del suo repertorio, è multato.

§ 18.

Tempo in cui deggiono restare le Matrici presso il Notajo.

Il Notajo conserva e custodisce le matrici e gli inserti de'suoi rogiti sua vita durante, finchè però risiede nella stessa provincia, e finchè non lascia il notariato.

Dette matrici non possono dal Notajo rilasciarsi ad alcuno. Egli deve soltanto presentarle o depositarle in forza di un giudicato che ne ordini la esibizione nei casi previsti dalla legge.

Verificandosi il caso di presentare tali matrici, il Notajo ne deve prima fare una copia perfettamente simile, la quale, dopo la contro-firma del presidente del tribunale di prima istanza, rimane in luogo della matrice, finchè essa sia restituita.

Benchè gli ritorni poi la matrice, la copia che dovette il Notajo fare prima della presentazione, non la può rilasciare a chicchessia.

§ 19.

Dei Testamenti che può ricevere il Notajo.

Osservate le formalità del vigente *Codice*, possono i Notaj ricevere disposizioni di ultima volontà in iscritto od a voce, e così pure ricevere in loro custodia ogni testamento olografo, ed ogni altra sorta di testamento scritto.

Secondo però il paragrafo 148 dell'*aulico decreto* 4 *marzo* 1823, è vietata la consegna ai Notaj dei testamenti rinvenuti dopo la morte del testatore, od assunti in giudizio mediante esame testimoniale.

§ 20.

Della giudiziale pubblicazione dei Testamenti.

Per gli atti ereditarj, ed affinchè siegua la giudiziale pubblicazione dei testamenti, i Notaj deggiono presentare in giudizio copia autentica, e secondo i casi a richiesta del giudizio stesso, anche l'originale dei testamenti da essi rogati o custoditi. Il giudice poi li fa loro restituire prontamente, e ritiene negli atti la sola copia autentica notarile che viene pagata al Notajo d'ufficio. Essa va quindi a far parte degli atti d'archivio, e come se fosse un originale se ne può rilasciare copia alle parti. (*Circolare dell'appello lombardo* 30 *dicembre* 1825).

Secondo la pratica però si presenta sempre l'originale al giudice per la pubblicazione, e se ne rilascia copia autentica al giudice da ritenersi negli atti, quando il testamento sia registrato in repertorio. Di regola poi il giudice non rilascia la copia alle parti, ma le dirige al Notajo per averla.

I Notaj nel rilasciare le copie dei testamenti alle parti le diffideranno del disposto del § 797 del *Codice Civile*, quando intendono porsi in possesso d'una eredità senza giudiziale ventilazione. (*Circolare appellatoria 2 aprile* 1823).

§ 21.

Delle Disdette per Atto Notarile.

Secondo la *sovrana patente* 23 *dicembre* 1837, la disdetta, ossia denunzia di finita locazione, può essere data giudizialmente, stragiudizialmente o per atto notarile.

Tale disdetta in genere è quell'atto col quale il locatore dichiara al conduttore, ovvero il conduttore dichiara al locatore, di voler por fine al contratto di locazione per una determinata epoca.

La disdetta notarile è dunque quello scritto in forza del quale un Notajo rivestito di pubblica autorità e fede, assistito da due testimonj, ad istanza del locatore *A* dichiara d'essersi recato al domicilio del conduttore *B*, e di averlo diffidato che detto locatore *A* gli intima il congedo ossia fine della locazione per il dato tempo della casa o fondo in essa dichiarazione descritto, e viceversa se la disdetta viene data dal conduttore al locatore.

Il Notajo invita colui al quale ha data la disdetta di apporre la sua firma all'atto. Se ricusa di apporvi la firma, il Notajo ne fa menzione nell'atto stesso.

Quest'atto poi così redatto e firmato dal Notajo e da due testimonj viene consegnato al locatore o al conduttore, a norma dei casi, come prova della data denunzia.

La disdetta per atto notarile produce lo stesso effetto della disdetta giudiziale, vale a dire sopra la medesima non venendo fatta opposizione si accorda senz'altro l'immediata esecuzione.

§ 22.

Dei Repertorj dei Notaj.

Nei protocolli dei Notaj, ricevuto un atto, il Notajo lo deve registrare nel repertorio e nell'indice dello stesso.

Il Notajo è tenuto di prevalersi del repertorio che gli viene somministrato dall'archivio notarile, sotto pena di nullità. In questo repertorio scrive il numero progressivo di ciascun atto, e contemporaneamente mette lo stesso numero in margine, tanto dell'atto che degli inserti allegati, del pari sotto pena di nullità.

In ciascun foglio del repertorio si firma il Notajo a cui appartiene, e lo divide in più finche. Nella prima pone il suddetto numero progressivo in cifre arabiche; nella seconda divisione la data dell'atto, e nella terza la qualità dell'atto medesimo; nella quarta il nome, cognome e domicilio delle parti e dei testimonj; nella quinta il valor capitale, quando si può desumere, e nella sesta finalmente la tassa.

L'indice poi non serve che a mero comodo del Notajo per rinvenire con facilità gli atti legali che gli vengono richiesti.

I Notaj deggiono alla fine d'ogni mese, entro i primi otto giorni del mese stesso, presentare i repertorj degli atti rogati all'archivio notarile. Se entro il mese non hanno ricevuto alcun atto, non si deggiono già ritenersi unicamente dispensati da tale presentazione,

ma debbono notificare tale circostanza alla camera o archivio notarile sotto le pene portate dall'articolo 87 del *Regolamento sul Notariato.*

I Notaj devono pure, sotto le stesse penali, presentare alla fine d'ogni anno i repertorj generali al Conservatore dell'archivio notarile pei necessarii confronti (*Circolare dell'appello di Milano* 9 *Marzo* 1829, *N.* 1132—11633).

§ 23.

Delle Copie.

La copia deve essere perfettamente conforme all'originale, e scritta con carattere chiaro ed intelligibile, senza lacune, intervalli, abbreviature, abrasioni, cancellature e postille.

Essa è collazionata dal Notajo; porta il numero del repertorio segnato nella matrice; deve portare in copia tutte le firme apposte nel rogito; deve contenere la copia di tutti gli inserti nell'atto medesimo; deve avere il segno del tabellionato, e deve essere sottoscritta dal Notajo che la rilascia.

Se in detta copia occorrono delle postille ed emendazioni della stessa, queste deggiono essere firmate dal Notajo con il di lui nome, cognome e qualificazione.

Il Notajo medesimo fa analoga menzione sulla copia della fatta collazione.

Le firme dei singoli fogli dell'atto si tralasciano, bastando quelle poste in fine. La sottoscrizione del Notajo, nelle copie dei rogiti, consisterà nell'indicazione del nome, cognome, paternità e qualificazione del Notajo medesimo; del luogo della di lui residenza, e del di lui tabellionato, o nell'attestazione del fatto

rogito ed apposizione del tabellionato medesimo, colla dichiarazione se la copia fu trascritta da propria o altrui mano.

Quando un istromento è scritto sopra più di un foglio, deve nella copia dal Notajo indicarsi, che a tutti i fogli dell'originale vi sono le firme prescritte dal *Regolamento Notarile.*

Finalmente il Notajo vi porrà la data del giorno in cui fu autenticata la copia dell'atto stesso.

Le copie del testamento di un vivente possono rilasciarsi soltanto al medesimo testatore.

Per la *circolare poi dell'appello lombardo,* 18 *marzo* 1824, è proibito ai Notaj il rilasciare alle parti o l'autenticare copie dei testamenti da essi rogati o ricevuti ne' proprii atti prima che ne avvenga la pubblicazione avanti il competente tribunale.

§ 24.

Estratti, Epiloghi e Certificati.

L'estratto è la copia conforme di una parte dell'atto, od anche d'un allegato insertovi.

Nell'intestazione o in fine dell'estratto si porrà la data del rogito, il numero del repertorio, indi verrà sottoscritto dal Notajo col segno del suo tabellionato, come si pratica su gl'istrumenti.

L'epilogo è un transunto d'un atto o d'una parte del medesimo, e riguardo alla di lui edizione si osservano le suddette prescrizioni per gli estratti.

Due sorta di certificati vi sono: gli uni possono risguardare l'attestazione del carattere in una privata scrittura, ed allora non sono copie; gli altri risguardano istrumenti diggià editi, e in questo caso il Notajo

si limita ad attestare che la copia da esso lui collazionata è conforme alla copia esibitagli.

I certificati suddetti non richieggono altri requisiti che la data, la firma del Notajo, e il segno del di lui tabellionato.

Il Notajo può collazionare tanto cogli atti rogati da altro Notajo, quanto con quelli rogati da lui medesimo: però l'istrumento collazionato dal Notajo stesso che lo ha rogato con una di lui copia ha un minor grado di autenticità, e non fa piena prova.

§ 25.

Degli Atti notarili che non restano presso i Notaj.

Vi sono atti autentici pubblici ed atti autentici privati. I primi restano presso il Notajo con facoltà di rilasciarne copia alle parti. I secondi sono quelli il di cui originale non resta presso il Notajo ma viene consegnato alle parti medesime.

Degli atti autentici privati ve ne sono di due specie: la prima è il *brevetto,* il quale si erige con tutte le formalità e solennità prescritte per un istromento, ma si dà in originale alle parti. Del resto è men vero, *come si disse nella prima edizione* , che questi brevetti non risguardino, p. e., che una procura speciale, e che non contengono alcuna obbligazione correspettiva, imperciocchè si stipula per brevetto tanto ogni sorta di obbligazione correspettiva che gratuita, bilaterale o unilaterale.

La seconda specie degli atti autentici privati o particolari, è quella che riguarda solamente la verificazione della firma delle parti. Ciò si pratica specialmente nelle scritture private, quando una parte viene

autorizzata a prendere a carico dell'altra un'iscrizione ipotecaria sopra i di lei immobili. In tal caso ove la firma dei contraenti sia semplicemente verificata da pubblico Notajo, l'atto è inscrivibile negli ufficj ipotecarj.

Anche per l'effetto del trasporto dell'estimo basta che la scrittura sia legalizzata da pubblico Notajo. Questa seconda specie di atti autentici privati ha poi generalmente luogo quando trattasi di cerziorare la firma della parte avanti qualunque pubblica autorità, ed in particolar modo quando l'atto debba prodursi ed operare all'estero.

Per la verificazione ed autenticità delle firme, il Notajo stende dunque un atto che si rilascia alla parte con tutte le forme richieste. Secondo la *Circolare dell'appello lombardo 2 aprile* 1823, il Notajo non può dichiarare di riconoscere le sottoscrizioni delle parti senza affermare d'esserne state presenti.

La scrittura, alla forma della legge, che che siasi detto nella prima edizione, non si usa più. Essa procedeva dal diritto romano, come ne fa fede la famigerata legge *Scripturas;* ma quel diritto fu abrogato dalla patente sovrana posta in fronte al *Codice Civile.*

Già si è detto che anche il brevetto può contenere un contratto sinallagmatico (bilaterale) nello stesso modo che lo può contenere una scrittura privata fatta nelle forme volute dalla legge.

§ 26.

Del Deposito delle Scritture private presso i Notaj.

Chiunque può depositare scritture di sua ragione presso un pubblico Notajo, quando ciò faccia a sue spese e senza pregiudizio altrui.

Il Notajo erige un atto di questo deposito alla presenza della parte depositante e di due testimonj; riceve nelle sue abbreviature la scrittura o carta depositata, indi fa firmare l'atto medesimo da detto depositante e testimonj, e vi pone esso pure la sua firma e qualificazione.

Quest'atto di deposito, nel quale si osserveranno inoltre tutte le solennità e formalità degli altri atti notarili, verrà dal Notajo registrato nel suo repertorio.

§ 27.

Dell'Onorario dovuto ai Notaj.

Oltre la tassa del repertorio e dell'archivio, e l'importo della carta bollata, l'onorario dei Notaj è stabilito da apposita tariffa.

Non sono esenti nemmeno i luoghi pii dalla tassa per gli atti notarili (*Circolare appellatoria* 4 *luglio* 1823).

Le tasse notarili deggiono sempre pagarsi anche in oggetti pupillari, di curatela e di concorso, sebbene la ricerca dell'atto proceda dall'autorità giudiziaria.

§ 28.

Degli Atti di Protesto.

Per la *Notificazione governativa* 5 *aprile* 1817, § 12, e per la *Circolare dell'appello lombardo primo maggio* 1818, *N.* 3805, la facoltà di stendere i protesti è devoluta ai soli Notaj per essere cessati gli uscieri contemplati dal tuttora vigente *Codice di Commercio Italiano.*

Secondo poi *l'Ordinanza dell'appello suddetto* 12 *marzo* 1835, nel difetto di Notaj incumbe ai cancellieri assunti presso le II. RR. preture foresi a praticare il protesto di cambiali.

I protesti sono atti notarili che si fanno per mancanza d'accettazione o di pagamento di cambiali col mezzo di due Notaj o da un Notajo e due testimonj.

Il protesto deve essere fatto:

Al domicilio di colui su cui la lettera di cambio era pagabile, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla al bisogno;

Al domicilio del terzo che accettò per intervento; il tutto con un solo e medesimo atto.

In caso di falsa indicazione di domicilio, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione.

L'atto di protesto contiene:

La trascrizione letterale della lettera di cambio; dell'accettazione, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono indicate;

L'intimazione di pagare l'ammontare della lettera di cambio.

Esso annuncia inoltre:

La presenza o l'assenza di chi deve pagare;

I motivi del rifiuto di pagare, e l'impotenza o il rifiuto di firmare; da ultimo la menzione del luogo e della persona cui si lasciò il duplo (*Circolare appellatoria* 28 *aprile* 1828).

L'atto di protesto non potrà levarsi prima dello spuntare del giorno o dopo il tramonto (*Circolare suddetta* 28 *aprile* 1828).

Nessun atto, per parte del presentatore della lettero di cambio, può supplire all'atto di protesto, eccettuato il caso previsto dall'articolo 150 e seguenti del *Codice di Commercio*, relativo alla perdita della lettera di cambio.

Quanto poi ai protesti di cambiali provenienti da luoghi esteri, vedasi il paragrafo seguente.

I Notaj sono tenuti sotto pena di destituzione, spese, danni ed interessi verso le parti, di lasciare copia esatta dei protesti, e di registrarli interi giorno per giorno e per ordine di data in un registro particolare: detto repertorio, numerizzato, e vidimato è tenuto nelle forme ordinarie per gli altri repertorj.

In tutte le città nelle quali vi è un tribunale di commercio, i Notaj che vi risiedono, sono obbligati sotto le stesse pene a far inscrivere entro la giornata e nelle forme prescritte di sopra, alla cancelleria del detto tribunale, sul registro a questo effetto destinato, tutti i protesti che fanno, e ciò indipendentemente dal registro particolare a cui essi sono soggetti.

Finalmente il tribunale *d'appello generale lombardo, colla circolare 7 settembre* 1820, di concerto coll'I. R. governo e con superiore approvazione, ha stabilito ai Notaj la seguente norma sulla tassa degli atti di protesto di cambio:

Per ogni atto di protesto contro un solo in Milano si esigeranno italiane lire quattro. — Per le altre piazze lire tre. — Contro ciascuna persona oltre la prima, altri centesimi settantacinque; — in caso di ulteriore trasferta alla casa, per ciascuna volta centesimi cinquanta; — per ciascun esemplare, oltre i soliti dupli cent. 50; pel bollo si esigeranno inoltre centesimi 50 del protesto originale, e cent. 75 delle copie; — per la presentazione dell'originale dei singoli atti di protesto all'oggetto del registro, giusta l'art. 176 *del Codice di Commercio*, lire una, che si paga contemporaneamente a quella del registro del protesto. Nulla

si esige pel diritto di archivio, nè per la dichiarazione di chi assume il pagamento per onore di firma; ed i viaggi, oltre un miglio, sono sostenuti a spese dell'istante.

§ 29.

Della legalizzazione delle firme de' Notaj, e dell'autenticazione delle copie.

La legalizzazione è l'assicurazione che la firma della quale si tratta sia di pugno e carattere di quegli da cui apparisce fatta.

Invece l'autenticazione è l'attestazione del Notajo, che la copia di un atto sia conforme all'originale o ad altra copia autentica da cui fu tratta.

Se occorre far uso, fuori della propria provincia del Notajo, d'una sua firma, la legalizzazione, per la *Circolare dell'appello lombardo* 11 *luglio* 1818, deve essere fatta dal presidente del tribunale di prima istanza della provincia medesima, quando risiede il Notajo nel capo-luogo o nel 1.° distretto di essa; ma se il Notajo risiederà in un paese sotto la giurisdizione d'una pretura, la legalizzazione sarà fatta dal rispettivo pretore.

A questo oggetto i tribunali provinciali e le preture faranno registrare nella loro cancelleria la firma ed il rispettivo tabellionato de' Notaj che risiedono sotto la giurisdizione loro.

Gli atti di protesto di cambiali, di procure, ed altri atti notarili provenienti da luoghi esteri, non possono dalle autorità lombarde riceversi e riconoscersi per validi ed operativi in queste provincie se non siano prima stati legalizzati dall'I. R. ambasciata o dal consolato austriaco residente nel luogo della loro erezione.

Viceversa per la legalizzazione delle firme degli atti da mandarsi all'estero, si dovrà procedere come segue: per le firme degli ufficiali pubblici amministrativi o politici, e aventi giurisdizione locale o provinciale, devono essere prima vidimate dai rispettivi delegati provinciali, poi dal governo; e per la firma di ogni atto giudiziario che non sia spedito all'estero con lettere sussidiarie; per es., le firme dei Pretori o dei Notaj pubblici, o dei Conservatori delle ipoteche, saranno prima vidimate dal tribunale di prima istanza della provincia, poi dal tribunale d'appello generale, indi dal governo; e così per le firme dei tribunali di prima istanza e degli uffizj dipendenti dall'appello, saranno vidimate dall'appello medesimo, poi dal governo; e finalmente per le firme dell'appello e di ogni autorità ed uffizio centrale, basterà la sola vidimazione del governo.

Per la legalizzazione poi degli atti notarili, riservata ai presidenti dei tribunali ed ai capi delle preture, si esige la tassa d'una lira e centesimi cinquanta, giusta il *Regolamento Notarile* tuttora vigente. Ma le camere notarili richieste per l'attestazione della firma di un Notajo compreso nell'elenco della provincia, per la *Circolare della cessata direzione demaniale 5 giugno* 1821, non possono esigere che la tassa minima di centesimi cinquanta.

§ 30.

Leggi che prescrivono la disciplina del Notariato.

Il rispettabile corpo di cittadini, in cui risiede la fede pubblica, dovea giustamente essere protetto e disciplinato da una legge apposita.

Finchè non si pubblicherà il nuovo promesso regolamento, il notariato trovasi infatti disciplinato, come si disse, provvisoriamente dal *Regolamento pel Notariato del cessato regno italico* 17 *giugno* 1806, *messo in attività col* 1.° *novembre* 1807, salve quelle modificazioni cui andò soggetto in forza di nuove disposizioni per metterlo in armonia colle leggi nostre attuali.

§ 31.

Nomina de' Notaj.

La nomina de' Notaj non si fa da S. M. l'imperatore e re, come viene detto nella prima edizione, bensì in vece sua dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia in Verona.

Niun candidato è ammesso all'esercizio del notariato se non fu laureato o licenziato in legge in altra delle università dell'impero austriaco e regni uniti; se non ha adempito agli obblighi prescritti nel *Regolamento* 17 *giugno* 1806, e certificato tutte le qualità volute della persona quanto all'idoneità pel notariato; e se non ha dato saggio di sua abilità nell'esperimento dell'esame ordinato, da sostenersi avanti una commissione apposita presso la camera notarile.

§ 32.

Prestazione del ministero di Notajo.

Il Notajo richiesto per un atto è obbligato a prestarvisi sotto la risponsabilità di risarcire i danni. Non è però tenuto in caso di qualsiasi legittimo impedimento come di malattia e simili; così pure se all'atto o al contratto per cui è ricercato, vi ripugnino le

leggi generali dello stato, le leggi o le ordinanze particolari relative al ministero che il Notajo medesimo esercita.

§ 33.

Della Residenza.

La residenza stabile del Notajo è quella del comune che gli fu destinato col decreto di nomina. Ma non pochi Notaj fissano in vece il loro stabile domicilio nel capo-luogo della provincia.

È questo però un abuso che dovrebbe reprimersi a motivo che urta direttamente colle viste di ben pubblico dirette a procurare ai comuni in cui sieguono maggiori affari e contrattazioni, ed in cui la maggior parte degli abitanti è idiota ed illetterata, il comodo di far redigere gli atti relativi nelle forme legali da persona capace, e rivestita di pubblica fede.

Il Notajo che senza autorizzazione del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, trasferisse poi arbitrariamente il di lui domicilio ad un altro comune, si considera come se avesse rinunziato alla sua qualità di Notajo.

Può per altro il Notajo, senza contrariare all'obbligo di residenza nel comune assegnatogli, almeno finchè resta altrimenti provveduto, esercitare le sue funzioni in tutta la provincia in cui è domiciliato, od in tutti que' luoghi della giurisdizione della camera notarile propria, giusta il compartimento degli anteriori dipartimenti.

Ma se il Notajo riceve qualche atto fuori della provincia, o de' luoghi dell'anteriore dipartimento, in cui ha la sua residenza, l'atto stesso è nullo perchè proibito.

Il Notajo in tal caso, oltre di èssere tenuto a risarcire i danni che fossero derivati alle parti contraenti, viene sospeso per sei mesi dal suo esercizio per la prima trasgressione, ed in caso di recidività viene destituito.

§ 34.

Incompatibilità di altri uffizj o professioni coll'esercizio notarile.

Non possono esercitare il notariato il giudice, il cancelliere, il sotto-cancelliere, il segretario d'un tribunale, il commesso presso un dicastero, il ricevitore delle pubbliche imposte, il commissario di polizia, l'avvocato o patrocinatore, l'usciere o il cursore.

Nella prima edizione erasi estesa l'esclusione da tale esercizio anche agli impiegati addetti alle amministrazioni comunali, cioè il segretario, l'aggiunto, il ragioniere, ed il protocollista o direttore; ma a dire il vero non si conosce questa incompatibilità. Soltanto negli affari tra dette amministrazioni comunali ed i comunisti sarebbe incompatibile nel suddetto ceto di persone l'esercizio notarile.

Non è dunque vero, *come si disse nella prima edizione*, che avendo un Notajo assunto una delle suddette cariche o uffizj, sarà inabilitato da quel momento all'esercizio notarile; come non è vero che in tal caso l'incompatibilità sia dalla legge espressamente dichiarata.

§ 35.

Archivj Notarili.

In ogni capo-luogo di provincia, avvi un archivio generale notarile, e se il bisogno della vastità del territorio, o della moltiplicità degli atti lo richiede, in

alcune provincie vi possono essere degli archivj sussidiarj all'archivio generale.

Gli archivj suddetti hanno per oggetto di custodire, colle norme prescritte dai veglianti regolamenti che li risguardano, gli atti dei Notaj defunti o cessati di attività, che aveano la residenza in quella provincia.

Sono addetti a tali archivj, oltre al conservatore, molti altri impiegati tanto per la custodia degli atti, quanto per la spedizione delle copie de' medesimi. Col *Decreto* 9 *dicembre* 1806, si stabilì ciò che concerne la classe dei conservatori, vice-conservatori, e cancellieri di archivio, non che il rispettivo loro onorario.

Gli archivj notarili per la *Circolare appellatoria* 12 *novembre* 1835, possono esigere, a termini dell'*articolo* 42 *della Tariffa annessa al Regolamento notarile* 17 *giugno* 1806, per le copie dei rogiti, soltanto la metà della tassa di cui all'*articolo* 137 *del citato Regolamento*, se anche non esistessero eredi del defunto Notajo.

§ 36.

Camere di Disciplina.

Una camera di disciplina notarile è sempre riunita ad ogni archivio generale, la quale, oltre le altre incumbenze, ha pure quella di assistere agli esami degli aspiranti al notariato.

Tanto gli archivj generali e sussidiarj, quanto le camere di disciplina e i Notaj sono sorvegliati dall'eccelso appello generale posto nel loro circondario; anzi per le nomine pure degli impiegati dipendono dal potere giudiziario sulla proposta di detto tribunale d'appello, sentita la prima istanza.

Le camere notarili, per le lettere dirette ai Notaj dalle medesime dipendenti, non godono alcuna franchigia dei diritti postali sebbene relative ad oggetti d'ufficio (*Circolare d'appello* 1.° *febbrajo* 1826, *N.* 1667).

Le camere notarili al fine dell'anno andante e progressivi deggiono rassegnare all'appello due distinti prospetti, l'uno indicante le variazioni avvenute fra i Notaj nei singoli distretti e provincie, l'altro quello seguíto fra gli impiegati dell'archivio notarile (*Circolare appellatoria* 25 *ottobre* 1838, *N.* 19797). Anzi le tabelle trimestrali delle variazioni fra gli impiegati degli archivj notarili deggiono inoltrarsi all'appello semestralmente, ferma oltre ciò la detta presentazione annuale di quelle concernenti le variazioni dei Notaj esercenti, e dei membri della camera notarile.

Finalmente i conservatori e vice-conservatori degli archivj notarili e sussidiarj, e le camere di disciplina notarile, pel *Decreto dell'appello* 26 *giugno* 1824, *numero* 8843, devono far eseguire di sei in sei mesi, la pubblicazione di un avviso che porti la notizia delle giacenze in cassa della quota dei diritti dovuti ai compartecipanti eredi del defunto Notajo.

§ 37.

Della Petizione dell'Aspirante.

L'aspirante al notariato si rivolge all'eccelso appello generale del governo ove ha il proprio domicilio, e presenta la petizione corredata dai certificati regolari, comprovanti i requisiti già altrove menzionati.

L'appello rimette la petizione coi relativi certificati e documenti alla camera di disciplina notarile della provincia dell'aspirante, e la camera stessa procede all'esame di detti certificati e documenti uniti

alla petizione, indi assume d'ufficio riservate informazioni sulla probità e costumi dell'aspirante.

Nel caso che la camera riconosca qualche mancanza o difetto nei requisiti, od emerga qualche dubbio sulla condotta morale o sulla diligenza nell'esercizio della pratica notarile del petente, la camera stessa emette il suo parere, e lo manda per rapporto all'appello.

L'appello allora sente l'aspirante, ed in seguito determina ciò che trova giusto e conveniente al caso.

Per lo contrario se, a giudizio della camera, siasi verificato il concorso di tutti i requisiti voluti nel petente il notariato, e che le assunte informazioni riescano favorevoli, la camera medesima non ammette da sè il ricorrente all'esperimento per l'idoneità, *come si disse nella prima edizione*, ma fa rapporto all'appello per la di lui ammissione, ed attende poscia dallo stesso riscontro onde far luogo a detto esperimento.

§ 38.

Esami per l'idoneità al Notariato.

L'idoneità dell'aspirante al notariato viene sperimentata avanti la stessa camera notarile con un apposito esame.

L'appello cui viene subordinata la petizione dell'aspirante rimette questa petizione alla camera, destinando gli esami da farsi; al qual effetto nomina due Notaj della provincia, i quali deggiono unirsi per l'esperimento di cui trattasi alla camera suddetta.

La camera dopo ciò estrae a sorte due de' suoi membri, i quali uniti ai due Notaj aggiunti dall'appello, esaminano l'aspirante.

Il primo esaminatore scelto nel suddetto modo propone al candidato da esaminarsi la compilazione in iscritto di un rogito che unisca in sè due o più contratti; e l'altro esaminatore propone la compilazione di un atto d'altro genere, il quale in forza delle leggi cessate era sempre un testamento, perchè ad eccezione dell'olografo, il testamento era sempre un atto notarile assai difficile per le tante formole ch'erano prescritte sotto pena di nullità. Ed infatti una gran parte di questi atti d'ultima volontà venivano poi giudicati nulli e di nessun effetto. In oggi però che la compilazione d'un testamento non è soggetta a tante forme, e le poche prescritte non tutte importano nullità nel caso di loro inosservanza, in vece di un testamento si propone un atto d'altro genere qualsiasi, non escluso però anche detto testamento.

Inoltre ognuno de' componenti la camera ed i due Notaj della provincia stativi aggiunti dall'appello, propongono all'esaminando uno o due quesiti sull'arte notarile, ed il cancelliere della stessa camera registra i proposti quesiti degli esaminatori, e le relative risposte dell'esaminato.

§ 39.

Decisione dell' Appello relativa all' idoneità del Notariato.

Fatto l'esperimento nel modo suddetto, la camera inoltra gli esami stessi e tutti gli atti in originale al tribunale d'appello col proprio voto e quello dei due Notaj aggiunti.

Secondo le emergenze l'appello, se scorge dei difetti nei requisiti e nella idoneità, dichiara assoluta-

mente non essere ammissibile l'aspirante al notariato, oppure concede all'aspirante medesimo di ricorrere nuovamente per essere ammesso all'esperimento, assegnandogli un termine congruo per meglio istruirsi nelle cose notarili.

Ma se l'appello riconosce nel ricorrente tutte le qualità volute dalla legge e la sua idoneità al notariato, lo dichiara meritevole di essere ammesso, e perciò eleggibile, e comunica la sua dichiarazione al senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia per la definitiva ammissione.

§ 40.

Nomina in caso di vacanza d'un posto di Notajo.

Tutti gli eleggibili all'uffizio del notariato possono ricorrere ad un posto di Notajo reso vacante. Essi presentano la loro supplica, non già al supremo tribunale diretta a Sua Maestà, *come per errore si disse nella prima edizione*, bensì direttamente alla camera notarile della loro provincia, che propone, finito il concorso, la terna all'appello, il quale fa pure la sua terna a detto supremo tribunale di giustizia cui è riservata la nomina.

Alla supplica, il ricorrente deve unire la dichiarazione di eleggibilità rilasciatagli dall'eccelso appello dopo fatti gli esami.

Se il supplicante ottiene un favorevole rescritto di nomina, lo fa registrare negli atti del tribunale d'appello, o della camera notarile di quel distretto, nel quale trovasi il comune dove l'eletto deve fissare la residenza.

§ 41.

Dell'iscrizione del nome del Notajo e del segno del Tabellionato.

In ogni camera notarile si tiene un libro destinato all'iscrizione del nome dei Notaj e del relativo loro prescelto segno di tabellionato.

Il Notajo eletto scrive nel suddetto libro della camera notarile, alla quale va ad essere soggetto, il nome proprio, quello del padre, della patria e della sua residenza. Indi passa a fare lo stesso nel libro a ciò destinato e tenuto presso la cancelleria del tribunale civile di prima istanza del circondario che comprende il comune ove il Notajo risiede.

Il Notajo di nuova nomina, secondo *l'aulico Decreto 21 marzo* 1837, § 7 deve poi, come si disse di sopra, munirsi dell'ordinario segno del tabellionato, lo che per espresso ordine dell'appello portato dalla *Circolare* 10 *maggio* 1838, venne dalle camere notarili ingiunto anche ai singoli Notaj del loro circondario di nomina anteriore.

§ 42.

Ammissione all'esercizio del Notariato.

Dopo quanto si è premesso, il Notajo prima di essere ammesso al libero esercizio del notariato, deve altresì dare una cauzione o fare il deposito. La cauzione in luogo di deposito per l'ammissione al notariato od il supplimento di essa per la continuazione nel medesimo viene esaminata, dietro apposito ricorso, dal tribunale di prima istanza della provincia di residenza del Notajo. Il tribunale, sentita la camera

notarile e la delegazione provinciale, decide con decreto per l'ammissione od esclusione della sigurtà. La decisione si intima al ricorrente ed al regio delegato, colla destinazione del giorno e dell'ora, quando sia favorevole, per la stesa dell'atto di cauzione in protocollo giudiziale e rogito notarile, e coll'intervento del regio delegato o di chi ne fa le veci. Il tribunale comunica poi all'I. R. ufficio delle ipoteche l'atto di cauzione per l'opportuna inscrizione.

Anche l'appello comunicando la riabilitazione di un Notajo o la nuova nomina indica l'obbligo della cauzione che deve precedere all'esercizio e la misura di essa quando la residenza non sia tra le contemplate dal *Decreto* 7 *ottobre* 1807.

Quando il Notajo eletto ha compiutamente adempiute tutte le prescrizioni qui sopra menzionate, non ommessa quella della cauzione o deposito, è ammesso all'esercizio di tale ministero.

La camera di disciplina notarile pubblica l'avviso in cui annuncia che il nominato Notajo attesa la prestata cauzione o deposito nella misura in esso indicata, è ammesso al libero esercizio del suo ufficio nel luogo assegnatogli per sua residenza. Quell'avviso viene fatto affiggere nei luoghi soliti della provincia dalla stessa camera, la quale ne trasmette copia al tribunale d'appello ed al tribunale civile di prima istanza del circondario del comune di residenza del Notajo ammesso.

Il Notajo già nominato e che per una nuova destinazione del senato lombardo-veneto va a fissare la sua residenza in un'altra provincia, deve quindi conformarsi interamente a quanto si disse in questo paragrafo e nel precedente.

§ 43.

Cessazione del Notariato.

I casi principali in cui il Notajo deve cessare dalle sue funzioni sono i seguenti:

1.° Se il Notajo viene interdetto dall'amministrazione de'proprj beni;

2.° Se fu dichiarato fallito, e non abbia potuto provare che il fallimento procedesse da mero infortunio senza sua colpa;

3.° Se rinunzia all'esercizio;

4.° Se perde l'esercizio dei diritti di cittadino;

5.° Finalmente se avviene al Notajo uno di quei casi in cui la legge stabilisce contro di lui per pena la destituzione.

Verificandosi il caso che un Notajo venga sottoposto ad inquisizione con arresto od a piede libero, deve il giudizio criminale darne notizia all'appello ed alla camera di disciplina notarile della provincia di residenza del Notajo medesimo. La sentenza, seguíta l'intimazione, dovrà sempre sottoporsi in un cogli atti al tribunale supremo in Verona per le opportune misure disciplinari (*Circolare appellatoria* 13 *luglio* 1824). In tal caso il Notajo, pendente la procedura, viene sospeso dall'esercizio di sue funzioni, e nel caso di condanna criminale viene interdetto. Questa interdizione è resa a pubblica notizia nel modo indicato dall'aulico *Decreto* 30 *dicembre* 1818, *N.* 3572.

Allorquando sia per morte, sia per dimissione, o per rinunzia, i Notaj cessano dal loro ministero, i depositi da essi fatti, a garanzia delle parti, deggiono restituirsi.

La camera notarile del rispettivo circondario avanti di fare luogo a tale restituzione, pubblica un avviso con cui si invitano le parti che credono poter far valere qualche diritto sul deposito reclamato ad insinuare entro il prescritto termine le loro ragioni, colla diffidazione che, scorso detto termine infruttuosamente, il deposito stesso verrà restituito al Notajo medesimo od a' suoi eredi.

Quanto sopra si pratica anche nel caso di prestata cauzione in luogo di deposito. In questo caso, scorso il termine alle insinuazioni senza che alcuno abbia spiegata pretesa contro il Notajo in conseguenza del suo ufficio, viene cancellata l' iscrizione ipotecaria presa sui beni di lui o del suo fidejussore (*Circolare appellatoria* 26 *giugno* 1824).

FINE.

INDICE

PARTE PRIMA. — TEORICA.

DEI CONTRATTI IN GENERE

PARTE SECONDA. — PRATICA.



DELLA DISCIPLINA NOTARILE



FINE DEL INDICE.